Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/109/1585
(VOL. III)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

10000/109/1585
(VOL. III)

GAZZETTA UFFICIALE
JULY - SEPT. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

Tel : 262

30 Sept 44

30 SEP Recd

AGR/130.0

SUBJECT : Gazzette Officiale No: 60.

TO : Executive Commissioner, Thru: Economic Section.

1. Reference your ACC/4010/1 of the 17th September 1944 on the above subject.

2. This Sub-Commission submits 'NIL' returns.

W.A. Hartman.
Lt. Colonel.
Director.

288 L

247

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL & SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4019/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.60 of 26 September 1944.

TO : See Distribution List.

RS/pm.
26 Sept 44.

29 SEP Recd

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 209 of 20 July 1944.
	Rules for readmission into the profession of notaries affected by racial provisions or dismissed from office for political reasons - modifications of the regulations concerning the notarial profession.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No 210 of 25 July 1944.
	Rules on promotion of "Uditori Giudiziari" to the grade of "aggiunto Giudiziario" (Assistant Judge)
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No 211 of 24 August 1944.
	Balancing the deficit in provincial and communal budgets
(d) Interior Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 212 of 24 August 1944.
	Modifying Art.329 of the Consolidated text of the Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree No.383 of 3 March 1934 ; reconstituting the Control Commission for local finances.
(e) Agriculture	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 213 of 17 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 209 of 20 July 1944.

Rules for readmission into the profession of notaries affected by racial provisions or dismissed from office for political reasons - modifications of the regulations concerning the notarial profession.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No 210 of 26 July 1944.

Rules on promotion of "uditori giudiziari" to the grade of "aggiunto giudiziario" (Assistant Judge)

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 211 of 24 August 1944.

Balancing the deficit in provincial and communal budgets

(d) Interior Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 212 of 24 August 1944.

Modifying Art. 329 of the Consolidated text of the Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree No. 383 of 3 March 1934 : reconstituting the Central Commission for local finances.

(e) Agriculture Commerce

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 213 of 17 September 1944.

Constituting the National Hemp Consortium and suppression of the National Consortium for hemp export.

4051

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.G. GAZETTE from implementation in Allied Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Saturday, 30 September 1944: as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C. G. Returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Williams
RICHARD H. WILLIAMS,
Colonel, C AC,
Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION
1 Col Brown
1 Dept Heads
6 Spare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

248

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-384

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 160 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 300 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 93-94) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sindacale approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1669;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 328;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 25 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1939, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in uno dei soli vacanti da essi indicato, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per la nomina dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

forme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1615, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, e siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1381, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 70 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui grazia e giustizia di altri centocinti giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai suddetti distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per la nomina dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCOCCIMARRO — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — Turia

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 218.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto la prova di esame scritto ed orali, di cui all'art. 123 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo del quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il termine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta del Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 2°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 1°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto, *Il Guardasigilli*: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — Tilia

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 216.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/II;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1941, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 133 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 130 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

Il Consiglio giudiziario è presieduto, da un magistrato di grado 2°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 3°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nelle graduatorie degli esami di concorso al uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — Tilia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulgaiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di inesigibilità dei contributi

ziore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forma di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre[illegible] come legge dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1915, n. 2/II;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore al decimo delle entrate effettive di bilancio, la concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui è autorizzata con decreto del Prefetto.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

PONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 90. — PUCCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185917

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

[illegible]

al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PASSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante dispo[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere a), b) e c).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore a quello di direttore di sezione.

Per la validità delle adunanze sia della Commissione centrale che delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere a), d) ed e) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — FANO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1933, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 756, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787587

sfera di competenza degli [illegible] economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

I patrimoni [illegible]esimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitori.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno as-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

... potere, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione del patrimonio dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

... caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitogli.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapicoli sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dall'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CROCCHI — SCOLIENTI — SOLARI — GIULIO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — ESTRO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 5,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	93 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

315

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 5,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	93 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, né spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ad altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, se siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli naturali, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 1999[illegible]

del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCONI — STOLFENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 197. — DECRO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1908	»	95 —
Id. 5 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1906	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	83,95
Id. 5 % (15 febbraio 1952)	»	93,75
Id. 5 % (15 settembre 1952)	»	93,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, né spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Ente di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, né siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione del servizio del coniuge;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (gli minorenni, orfani ed orfane anche maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dall'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 81 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. In

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza.

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa o non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

c) stato di servizio dell'impiegato;

d) certificato dell'Ufficio delle imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Commissario: avv. P. CARONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INDUSTRY SUB-COMMISSION
APO 394

DG/ERP

Tel.447

25 September 1944

Ref.ACC/5525/IND

26 SEP Recd

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.58 of 21 Sept.1944

TO : √Executive Commissioner
(Through: Economic Section)

1. ACC/4010/I, dated 23 Sept. 1944 refers

2. A NIL return is rendered for this Sub-Commission.

J.G.E. TODD,
Colonel,
Acting Director,
Industry Sub-Commission.

4049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288

246

WXH/ace

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

Tel: 262

25 Sept 44

AGR/130.0

25 SEP Recd

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No: 58.

TO : Executive Commissioner. Thru: Economic Section.

1. Reference your ACC/4010/L of the 17th September 1944. on the above subject.

2. This Sub-Commission submits 'NIL' returns.

244

W.A. Hartman,
Lt. Colonel.
Director.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

ACE/

Tel: 262

ACE/130.0

SUBJECT : Gazzette Officiale No: 57

24 Sept 44

25 SEP Recd

TO : Executive Commissioner, Thru: Economic Section.

1. Reference your ACC/4010/L of the 17th September 1944. on the above subject.

2. This Sub-Commission submits "NIL" returns.

John E. Watts
for

W.A. Hartman,
Lt. Colonel,
Director.

EX COMMISSIONER 288
(FOR R & M/R SECT)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/LEG/I.

W.D

MS/pa.
23 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Officiale No.58 of 21 Sept 1944.

24 SEP Recd

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Officiale contains the following decrees :-

(a) Interior

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 206 of 24 August 1944.

Appointments to positions formerly made upon designation of the dissolved fascist party.

(b) Interior

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.207 of 6 September 1944.

Appointment of Commissioners Extraordinary for the administration of publishing and journalistic enterprises.

(c) Interior, Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 208 of 10 August 1944.

Transfer of the " Special Restricted Service " from the control of Presidency of the Council of Ministers to the Ministry of Interior.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 11 September 1944.

Appointment of Dott.NATALI Giorgio as a representative of the brokers at the Stock Exchange of Rome.

(e)

(e) Decree of the High Commissioner for sanctions against fascism of 18 September 1944.

Modifying the decree of 8 September 1944 on revendication of profits derived from the regime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

... decrees :-

(a) Interior

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 206 of 24 August 1944.

Appointments to positions formerly made upon designation of the dissolved fascist party.

(b) Interior

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 207 of 6 September 1944.

Appointment of Commissioners Extraordinary for the administration of publishing and journalistic enterprises.

(c) Interior, Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 208 of 10 August 1944.

Transfer of the " Special Restricted Service " from the control of Presidency of the Council of Ministers to the Ministry of Interior.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 11 September 1944.

Appointment of Dott. NATALI Giorgio as a representative of the brokers at the Stock Exchange of Rome.

(e)

(e) Decree of the High Commissioner for sanctions against fascism of 18 September 1944.

Modifying the decree of 8 September 1944 on revendication of profits derived from the regime.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.G. EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C.G. returns received after this date will be too late for action.

Richard M. Wilmer

RICHARD M. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Copy to
I & D R Key Sec.
Col Brown Liaison Off.

1047

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 51-296 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 800	All'Estero	Abb. anno L. 400		
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 120	All'Estero	Abb. anno L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vagliansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'Interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 19 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1941 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2-B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 51-236 51-254

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 160		» semestrale	» 320
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 160
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento anno L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 286.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 287.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 288.

Attribuzione al Ministero dell'Interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 15 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 366

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 366

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 366

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 286.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi preletti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 301. — ERAMPEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 267.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 lavorarono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, Ministro per la stampa e le informazioni, Ministro per la grazia e giustizia, Ministro per le finanze, Ministro per il tesoro, Ministro per l'industria, commercio e lavoro, Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ministro per le comunicazioni, Ministro per la marina mercantile, Ministro per l'aeronautica, Ministro per i lavori pubblici, Ministro per l'educazione nazionale, Ministro per le poste e telecomunicazioni, Ministro per l'assistenza post-bellica, Ministro per la guerra, Ministro per la marina, Ministro per l'aeronautica, Ministro per gli affari esteri, Ministro per l'africa italiana, Ministro per le colonie

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 191. — ESTATICO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (libra-

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1185, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1517;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/1 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLMI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770987

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — ESPOSITO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'Interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — ESPOSITO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 11 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 7646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SORAGI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 15 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;

Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	93 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	82,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,90
Id. 5 % 1936	»	93,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro avv. Galatioto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1908, n. 445, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944.

p. *Il Ministro*: MELONI

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) Postorino Giorgio Mercede fu Alfredo;

Rilevato che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRUNAS

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI BATTARRA, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 210587

verso nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,60
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (1° settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 6, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro Giuseppe Ferrara, residente a Roma, è stato dispensato dall'esercizio della professione.

Roma, addì 12 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MANCINI

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garoffani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Executive Commissioner
28 for R & Org & Rec Sec

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

23 SEP Recd

ACC/4010/L.

ES/pn.
22 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.57 of 19 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

W.D.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Finance

(a) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No.203 of 30 June 1944.

Authorizing to carry on provisionally the financial administration of the State Budget for the trimester July-September 1944 and issue of ordinary treasury bonds.

(b) Interior

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.204 of 10 August 1944.

Modifying Art.7 of Royal Decree-Law No.91 of 18 March 1944 concerning the Advisory Assembly (Giunta Consultive) of the High Commissariat for Sicily.

(c) Air, S/C

(c) Royal Decree No.205 of 4 June 1944.

Establishing a temporary Medical Commission for Appeals at the Ministry of Aeronautics.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 24 September 1944 ; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal officer.

4045 -

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 51-216 51-864

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (spettacolo titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero
	Un fascicolo Prezzi vari		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 302, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca...».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/15, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 900	All'Estero	Abb. annuo	L. 1400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 250 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i depositi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 22 bis); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1944, n. 36, all'art. 5, secondo comma, linea 5ª, ove è detto: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di Grazia e Giustizia: Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili . Pag. 353

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 353

CONCORSI

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani castrati d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro . . . . . Pag. 354

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 10 gennaio 1929, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1933, n. 2, II, e 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazione, o dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerarsi come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, del Patrimonio ex-coloniale, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 29 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 4, foglio 105. — ESPOSITO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 294.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 110987

n. 5471 e seguenti. — [illegible]

1936, n. 70, convertito nella legge 1 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i cannoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dai progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, del Patrimonio ecclesiastico, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera b), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1657, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Bolmi

Visto, il Guardasigilli: Tarchi
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 165. — Ellacoat

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 215, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CHIESA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUIDO — CICARDINI — GROSCHI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — EMANUELI

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2419, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 nilluo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;

b) di un ufficiale inferiore medico con grado di

Qualora occorrano esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunciarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUENTIERI — ORLANDO

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 30 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è stato autorizzato, a sua domanda, temporaneamente ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
id. 3,50 % 1902	»	98 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

— De Courten — Piacentini — De Ruggiero — Mancini — Gullo — Cerabona — Giuochi

Visto, il Guardasigilli: Tutino
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 95. — Famucci

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 265.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;

b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.

La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado o nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.

Art. 3.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

Badoglio — Sandalli — Quintieri — Orlando

Visto, il Guardasigilli: Tutino
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 78.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 29 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è stato autorizzato, temporaneamente, ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92, 40
Redimibile 3,50 % 1934	»	83, 80
Id. 5 % 1936	»	95, 75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96, 75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93, 20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92, 10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92, 10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92, 80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso per esame a cinque borse di studio di L. 4000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, per essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamentali artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti richiesti dal presente bando — anche un certificato, nella prescritta carta legale, comprovante tale qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da Istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale, ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, mimica, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, né superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 né superiore a 26 se femmine, salvo casi eccezionalmente eccettuati.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i sei mesi successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto. Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Gli aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi, uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 800 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (ciòè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al ruolo ora del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale ruolo ora sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti dal godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano ultimato compiutamente il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 22 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985017

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso per esame a cinque borse di studio di L. 800 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, né superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 né superiore a 26 se femmine, salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 3 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministero per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti ciascuno in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano risultati meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi, uno estratto a sorte fra 3 tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «vocalizzazione nello stile moderno» (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 800 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive in seguito di mese in mese in base al mulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale mulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli assegnati al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti dal godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, e, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano ottenuto compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1951

Il Ministro: DE PIETRO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SENTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

EXECUTIVE 288 COMMISSIONER (FOR ROME SECT) 239

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

CC/AC10/14. TS/pc.
17 Sept 44.

19 SEP Recd

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.56 of 16 Sept 44.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.199 of 10 August 1944.
	Modifying the rules concerning the extraordinary tax on increased war profits.
(b) Communications	(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.200 of 17 August 1944.
	Modifying Art.87 of the General Regulations for Postal Services.
(c) Communications Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 201 of 17 August 1944.
	Modifying the maximum limits for money operations of postal and telegraph offices third class and of inter office money orders of all postal and telegraph offices.
(d) Finance	(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 202 of 5 Sept 1944.
	Division of jurisdiction and personnal between the Ministry of Finance and the Ministry of Treasury.
(e) Finance Labour	(e) Presidential Decree of 30 August 1944.
	Appointment of Director General for the National Labour Bank.
(f) Agriculture	(f) Ministerial Decree of 6 Sept 1944.
	Hunting calendar (schedule?) 1944-1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

(a) Finance

Kingdom No.199 of 10 August 1944.

Modifying the rules concerning the extraordinary tax on increased war profits.

(b) Communications

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.200 of 17 August 1944.

Modifying Art.87 of the General Regulations for Postal Services.

(c) Communications Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 201 of 17 August 1944.

Modifying the maximum limits for money operations of postal and telegraph offices third class and of inter office money orders of all postal and telegraph offices.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 202 of 5 Sept 1944.

Division of jurisdiction and personnel between the Ministry of Finance and the Ministry of Treasury.

(e) Finance Labour

(e) Presidential Decree of 30 August 1944.

Appointment of Director General for the National Labour Bank.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 6 Sept 1944.

Hunting calendar (schedule?) 1944-1945.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 13 Sept 1944.

Reinstatement in the list of experts in accountancy of Avv. Giorgio BOLAFFI.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

copy to. H Ref Br
Hd Brown Pearson Off

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

4044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

238

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 16 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-138 51-236 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 150	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 35		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AI soli « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » - tariffe a titolo oppure per pacchi

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 209.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 349

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770817

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 500	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 9

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 260
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 130
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 65
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AI SOLI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (compresi i fogli, obbligazioni inerenti)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo L. 130 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo L. 260 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", leggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 284 angolo Via Marco Minghetti, 23 745) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 342

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945 . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolalli . . . . . Pag. 348

CONCORSI

Ministero dell'Interno: Concorso per titoli a 350 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 348

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione di redditi soggetti ai-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, non l'adempie, oltrechè essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta straordinaria dovuta; qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di ricchezza mobile, è altresì tenuto al pagamento di una sopratassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non supera un mese, la sopratassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle stesse imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denunzia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile

Art. 6.

Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni amministrative competenti a risolvere la appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 2, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 12 del testo unico approvato col R. decreto 5 giugno 1943, n. 398.

Nel comma ottavo dell'art. 12 del citato testo unico sono soppresse le parole: e salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili e.

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una minorazione del reddito ordinario in applicazione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

[illegible] sopratassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non supera un anno, la sopratassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempiere; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denuncia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi medesimi per gli anni 1941 e seguenti, i termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi, dei quali è stata omessa la dichiarazione, sono prorogati, in quanto venissero a scadere precedentemente, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della detta imposta straordinaria. Col termine medesimo si prescrive l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi dichiarati.

[illegible] 3.000, è estesa alle Commissioni amministrative competenti a risolvere in appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci ovvero la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 12 del testo unico approvato col R. decreto 11 giugno 1913, n. 798.

Nel comma ottavo dell'art. 12 del citato testo unico sono soppresse le parole: «salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una minorazione del reddito risultante in applicazione delle disposizioni abrogate col primo comma.

Art. 10.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non si applica con effetto dall'anno 1943 quando il reddito complessivo non raggiunge le lire 20.000 all'anno oppure l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito ordinario non raggiunge le lire 20.000.

Art. 11.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio delle derrate.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 8 giugno 1943, n. 568.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 568, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono né cedibili né sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 568, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » le seguenti: « all'Istituto di emissione », comma di detto articolo il seguente: « l'Istituto di emissione effettua il versamento dell'indennità di mora e dell'aggio di riscossione alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, corrisponde all'esattore l'aggio medesimo ». Nel terzo comma dello stesso articolo 30 alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nei conti speciali » e alle parole: « alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente » le seguenti: « all'Istituto di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennità di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente ».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1944
Registro Finanze n. 1, *foglio* n. 25.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 288.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...disposizioni dell'art. 169 del regolamento approvato col R. decreto 14 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 giugno 1943, n. 508.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 2 giugno 1943, n. 508, sui maggiori utili relativi agli Anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono né cedibili né sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 2 giugno 1943, n. 508, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » le seguenti: « all'Istituto di emissione », e nel secondo comma di detto articolo alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria », le altre: « all'Istituto di emissione ».

L'art. 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'Istituto di emissione applica l'indennità di morra di cui al secondo comma dell'art. 27 e ne effettua il versamento alla locale Sezione di Regia tesoreria ».

Nell'art. 30, primo comma, alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » sono sostituite le seguenti: « all'Istituto di emissione »; e al secondo tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente ».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle tendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGNORETTI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 255.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 269.

Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Mar. Poste e T., foglio n. 21.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 281.

Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 55, 60, 87, 101, 124, 156, 158, 214 e 221 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 21 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Mar. Poste e T., foglio n. 21.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Uffcio Bue. Poste n. 1, foglio n. 14

e 22 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Uffcio Bue. Poste n. 1, foglio n. 23

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico;

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il funzionamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alle dipendenze del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759017

personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato sel e comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il funzionamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLIMI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 92. — ENAUDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 785017

DECRETO PRESIDENZIALE 20 [illegible] 1944.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Bitis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Bitis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5646, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla normale amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, sempreché le prefetture ritenessero ciò opportuno e sempreché le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

[illegible] Isola non può essere asportata che nei limiti di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e con il fucile. Nell'Isola stessa rimangono vietate, in terreno libero, la caccia e la cattura del cervo e del daino.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. Il Ministro: BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1865, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione del detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 150 posti di volontario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND 785017 NO.

n. 852, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Ritis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di esso, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 2916, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 25 luglio 1944, col quale, per adeguare alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, semprechè le prefetture ritenessero ciò opportuno e semprechè le giunture ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria la caccia e l'uccellagione si aprono il 10 settembre 1944 e si chiudono il 1° gennaio 1945, salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del sopra citato testo unico.

Art. 2.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 12 novembre 1944. A partire dalla stessa data, è consentita la caccia al coniglio.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: Bianchini

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1928, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 280 posti di volontario vice commissario addetto di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento giuridico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre [illegible], n. 1905, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si troveranno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblici concorsi;

Visto la lettera in data 6 settembre 1944, n. 12211-1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 240 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentoquaranta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura soltanto la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 26 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rila-

[illegible]

6) copia su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da L. 6 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione della leva di mare, con la regolarizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, anche la copia delle benemerenze di guerra anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal stradario del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 5, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplicano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione nei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di volontario ove commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecento cinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o loro degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 3, dovrà essere presentata alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentata, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere sotto le armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1928, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 3 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 3 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 3;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciare in carta da bollo da L. 3 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul reclutamento del servizio e che ha statura non inferiore a metri 1,60 e centimetri sessantaquattro. Nelle provincie ove non esista un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia.

5) certificato generale di risultanza dal Ministero delle finanze (direzione generale delle pensioni di guerra) previo una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente compilato. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 3, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplichino con certificato in carta da bollo da L. 3 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non possono esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi nelli degli archivi comunali possono supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono a rifermenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che saranno pervenute alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame di titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente qualifica di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 946,98 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 360 annue (ridotta del doppio di 12 per cento a L. 232,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 255 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto risultassero le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-II.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1944

Il Ministro: Bonomi

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944.
Registro Interno n. 1, foglio n. 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 7698 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1940:

1.	Morasso Luigia	con punti 57,58
2.	Sesti Elisa	» 53 —
3.	Rosaccioni Clelia	» 51,70
4.	Papini Lidia	» 50,31
5.	Paolini Bruna	» 49,31
6.	Collace Maria	» 47,59
7.	Faciani Lina	» 47,04
8.	Carlechiani Oriele	» 46,83
9.	Biondi Maria	» 46,78
10.	Spagna Ida	» 45 —
11.	Guerriel Lina	» 44,30
12.	Formaciari Attavilla	» 44,09
13.	Mannirra Maria	» 44,10
14.	Olivieri Arnesina	» 43,34
15.	Piazza Concetta	» 43 —
16.	Franco Eufalia	» 42 —
17.	Frondali Agnese (ex aequo)	» 40 —
	Boni Lucia (ex aequo)	» 40 —
18.	D'Andrea Laura	» 36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il prefetto: Di Stefano

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785917

che la presieda, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu indetto il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 166,66 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 300 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 232,56 nette), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'assegno di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alla predetta competenza va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1941, n. 1348.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944.

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944.
Registro Interno n. 1, foglio n. 56.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 2526 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 25 del R. decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941;

4.	Papini Lidia	50,32
5.	Paolini Bruna	49,31
6.	Collalto Maria	49,05
7.	Pigiani Lina	49,04
8.	Cavicchioni Olicia	48,83
9.	Bindi Maria	48,78
10.	Spagna Ida	47 —
11.	Guerrini Lina	46,39
12.	Formaciari Allavilla	46,39
13.	Manzoza Maria	46,19
14.	Ottaviani Antonina	45,94
15.	Pierra Concetta	45 —
16.	Franco Eulalia	42 —
17.	Frondali Agnese (*ex aequo*)	39 —
	Boni Lucia (*ex aequo*)	39 —
18.	D'Andrea Laura	38,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per sessanta giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 30 giugno 1944.

Il prefetto: DI RENZI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

263/2 237

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INDUSTRY SUB-COMMISSION
APO 394

IC/SEP

17 SEP 1944

18 SEP Recd

Tel.447

Ref.ACC/5526/IND

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale no.34, dated 5 Sept.44

TO : Executive Commissioner
(Through Economic Section)

1. ACC/4010/I, dated 15 Sept.44, refers.

2. A NIL return is rendered for this Sub-Commission.

J.S.E. TODD,
Colonel,
Acting Director,
Industry Sub-Commission.

Executive Commissioner 22b
2857 for RE-MG Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/pa.
16 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.55 of 14 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.193 of 3 Aug 1944.
	Establishing the grade of "selected carabiniere" and setting up new rules for promotions to the grades of "appuntato" and "[illegible] brigadiere" .
(b) Public Safety	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 194 of 10 August 1944.
	Temporary limitation of cases of arrest, warrant for arrest and preventive custody.
(c) Interior	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.195 of 10 August 1944.
	Rectifying the civil status records concerning persons affected by racial laws.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 196 of 17 August 1944.
	Extending the time limits of the statute of limitation (prescrizione) in respect of checks on current accounts.
	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 197 of 24 August 1944.
	Temporary extension of time limits for initiation of summary proceedings.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 198 of 31 August 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	4. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 3 Aug 1944. Establishing the grade of "selected carabiniere" and setting up new rules for promotions to the grades of "appuntato" and "vice-brigadiere" .
(b) Public Safety	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 194 of 10 August 1944. Temporary limitation of cases of arrest, warrant for arrest and preventive custody.
(c) Interior	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.195 of 10 August 1944. Rectifying the civil status records concerning persons affected by racial laws.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 196 of 17 August 1944. Extending the time limits of the statute of limitation (prescrizione) in respect of checks on current accounts.
	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 197 of 24 August 1944. Temporary extension of time limits for initiation of summary proceedings.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 198 of 15 Sept. 1944 . Rules relative to the composition and functioning of the High Court of Justice established by Art.2 of the legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 159 of 27 July 1944 and other procedural provisions.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Tuesday, 19 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Distribution CAB
1 - Col Brown
1 - Lt Col Bo

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

4042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 14 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.° 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198 . . . . . Pag. 338

Provvedimento riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Provvedimento riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) – Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» – Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova» . . . . . Pag. 342

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2793;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1439, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Vista la legge 2 giugno 1938, n. 1225;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 986;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 785017

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. N. 59-139 51-239 51-334

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto 294 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo . . . . . Pag. 339

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 settembre 1944, n. 138.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali . . . . . Pag. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale «Città di Roma» della 1ª e 2ª emissione . . . Pag. 341

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova» . . . Pag. 342

Ministero del tesoro: Media dei titoli. . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2783;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2264, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Vista la legge 2 giugno 1939, n. 1225;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1130;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 1.

E' istituita la qualifica di carabiniere scelto.

Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso teorico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TRIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 171. — SALTAMACCHIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2/R;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dalla cessazione di esso, saranno applicate nei procedimenti penali, a modifica degli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 del Codice di procedura penale, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o se trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predetta pena

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

l'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria anzianità, idoneità e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di speciale distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 111. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 Codice di procedura penale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dalla cessazione di esso, saranno applicate nei procedimenti penali, a modifica degli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 del Codice di procedura penale, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predetta pena, l'arresto in flagranza può essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, preveduta dal Codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni preveduta dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del Codice penale e chi è stato dichiarato contravventore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporta la dichiarazione di abitualità o di professionalità.

Art. 4.

Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, o una pena più grave;

2) di omicidio volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni richieste dal l'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 6.

Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i sei mesi se il reato per cui si procede è di competenza del tribunale o gli otto mesi se è di competenza della corte di assise, e non è stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi prevalsi dal primo capoverso dell'art. 282 del Codice di procedura penale o quello previsto dal capoverso dell'art. 284 dello stesso Codice.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi imposti o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nel procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione prevedata nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 269 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale e nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 235, 236, 251 e 252 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle suddette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Se nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini prevedati dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2) di delitto volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 6.

Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quattro mesi, il giudice istruttore deve fare immediatamente rapporto al presidente del tribunale dei motivi per i quali la istruzione non è stata ancora chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e, qualora ne sia il caso, per accertare la responsabilità del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione, il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento della istruzione.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione prevista nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 269 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale e nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 235, 236, 251 e 254 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle suddette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Se nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini previsti dal primo capoverso dell'art. 6 siano scaduti o manchino alla loro scadenza meno di tre mesi per i delitti di competenza del tribunale o meno di sei mesi per i delitti di competenza della corte di assise, la scadenza dei termini stessi è prorogata rispettivamente a tre o sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 710587

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 125. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1122;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1918, n. 2111, e successive disposizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 129 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Ufficio Ris. Poste n. 1, foglio n. 15.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 185. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica prescritto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 183. — TESTA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1939, n. 1192;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 210, e successive disposizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 120 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Ufficio Ric. Posta n. 1, foglio n. 15.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti nell'art. 502 del Codice di procedura penale per il giudizio direttissimo sono raddoppiati.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 114 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del

impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il presidente ha facoltà di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del collegio che sia comunque impedito o assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 183 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta del decreto di citazione, infliggere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185017

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia a. 1, foglio n. 114. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell'Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove. I membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza o di impedimento di membri supplenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 153 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta del decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la cognizione del resto appartenga ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedimenti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordinari la competenza per tutti spetta all'Alta Corte di Giustizia. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento inoppugnabile la separazione dei procedimenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 7.

L'Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e speciali, se risulta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emesso la declaratoria stessa.

Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per l'interno, tra i presidenti di sezione o consiglieri di Corte di appello in servizio presso il capoluogo di provincia in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, prevedute dall'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emesso la declaratoria stessa.

Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

L'estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta con l'osservanza delle disposizioni sull'ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assistito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati dal Primo presidente della Corte di Appello che ha sede nel comune.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti suddetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CROCE — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CAMPILLI — TUPINI — SCELBA — SORICE — CASATI — DE COURTEN — PICCHIOTTO — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CREMASCHI — GROCCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale e Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 56, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) 1ª *Emissione:*

n. 250 titoli di 1 obbligazione
» 150 » » 5 obbligazioni
» 120 » » 10 »
» 136 » » 25 »

In totale n. 656 titoli, rappresentanti, complessivamente 4100 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.690.000.

b) 2ª *Emissione:*

n. 625 titoli di 1 obbligazione
» 240 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 240 » » 25 »

In totale n. 1370 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.340 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.470.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944.

Il commissario: A. TANCREDI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 3 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 56, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50%, Serie ordinaria (1ª emissione):*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 90 titoli di 5 obbligazioni
» 80 » » 10 »
» 82 » » 25 »

In totale n. 252 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 5%:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (1ª emissione, 23ª estrazione) di:

n. 124 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1240 obbligazioni per il valore nominale di L. 620.000.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (1ª emissione, 24ª estrazione) di:

n. 126 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1260 obbligazioni per il valore nominale di L. 630.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (1ª emissione, 25ª estrazione) di:

n. 128 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1280 obbligazioni per il valore nominale di L. 640.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (1ª emissione, 26ª estrazione) di:

n. 128 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1280 obbligazioni per il valore nominale di L. 640.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (2ª emissione, 20ª estrazione) di:

n. 75 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 750 obbligazioni per il valore nominale di L. 375.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (2ª emissione, 21ª estrazione) di:

n. 1 titoli di 1 obbligazione
» 4 » » 5 obbligazioni
» 156 » » 10 »

In totale n. 161 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1621 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.301.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (2ª emissione, 21ª estrazione) di:

n. 126 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1260 obbligazioni per il valore nominale di L. 905.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (3ª emissione, 20ª estrazione) di:

n. 196 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1960 obbligazioni per il valore nominale di L. 975.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (5ª emissione, 17ª estrazione) di:

n. 448 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4480 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.240.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (1ª emissione, 26ª estrazione) di:

n. 799 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7990 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.995.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione, 23ª estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 13ª estrazione) di:

n. 302 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3020 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.510.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 15ª estrazione) di:

n. 228 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2280 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.140.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (13ª emissione, 13ª estrazione) di:

n. 293 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2930 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.465.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 11ª estrazione) di:

n. 357 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.785.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 9ª estrazione) di:

n. 50 titoli di 5 obbligazioni
» 305 » » 10 »
» 66 » » 25 »

e così in totale n. 421 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.450.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

Prossimo concorrente il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale e Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 5 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) *1ª Emissione:*

n. 341 titoli di 1 obbligazione
» 120 » » 5 obbligazioni
» 126 » » 10 »
» 176 » » 25 »

In totale n. 486 titoli, rappresentanti, complessivamente 610 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.050.000.

b) *2ª Emissione:*

n. 647 titoli di 1 obbligazione
» 210 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 340 » » 25 »

In totale n. 1470 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.410 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.170.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TOCCHINI

Prossimo rifiettante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4.50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 9.30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4.50%, Serie ordinaria (1ª emissione):*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »
» 82 » » 25 »

In totale n. 162 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 5%:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (1ª emissione, 47ª estrazione) di:

n. 231 titoli di 1 obbligazione
» 41 » » 5 obbligazioni
» 134 » » 10 »

In totale n. 209 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1470 obbligazioni per il valore nominale di L. 839.500.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 » 1962 (2ª emissione, 42ª estrazione) di:

n. 39 titoli di 1 obbligazione
» 106 » » 5 obbligazioni
» 365 » » 10 »

In totale n. 511 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4275 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.114.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (3ª emissione, 38ª estrazione) di:

n. 35 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 350 obbligazioni per il valore nominale di L. 130.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1941 (4ª emissione, 32ª estrazione) di:

n. 2 titoli di 1 obbligazione
» 1 » » 5 obbligazioni
» 656 » » 10 »

In totale n. 661 titoli, rappresentanti, complessivamente, 6603 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.301.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (7ª emissione, 31ª estrazione) di:

n. 193 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1930 obbligazioni per il valore nominale di L. 965.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939-1951 (8ª emissione, 30ª estrazione) di:

n. 196 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1952 obbligazioni per il valore nominale di L. 975.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione, 17ª estrazione) di:

n. 555 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 5190 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.710.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione, 26ª estrazione) di:

n. 794 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7930 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.965.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione, 22ª estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 17ª estrazione) di:

n. 322 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3220 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.610.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 13ª estrazione) di:

n. 225 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione, 14ª estrazione) di:

n. 280 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2800 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.405.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 11ª estrazione) di:

n. 357 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.785.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 6ª estrazione) di:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 305 » » 10 »
» 68 » » 25 »

e così in totale n. 403 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.450.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 » 1943 (17ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 212 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti, 5300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.650.000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 16 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti n. 400 obbligazioni per il valore nominale di L. 200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TOCCHINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Prescrizioni riguardanti l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova».

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 5%, Serie speciale «Quindicennale» - 1ª emissione:*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 38 titoli di 1 obbligazione
» 883 » » 10 obbligazioni

e così in totale n. 709 titoli, rappresentanti 8.668 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50% di Credito comunale, Serie speciale «Città di Palermo»:*

1) Estrazione a sorte di n. 81 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 810 obbligazioni per il capitale nominale di L. 500.000 (36ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 356.000 (35ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 324.000 (35ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 78 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 780 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000 (29ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. [illegible] (29ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 295.000 (27ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000 (25ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 55 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 550 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (23ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 36 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 360 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (21ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5% di Credito comunale, serie speciale «Città di Genova»:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 80 » » 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »

e così in totale n. 321 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1.460 obbligazioni per il capitale nominale di L. 747.500

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. Taschieri

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 settembre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	104 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	99, 75
Redimibile	3,50 % 1934	»	84, 20
Id.	5 % 1936	»	96, 70
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96, 75
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	93, 50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92, 70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92, 70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92, 65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84, 25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 settembre 1944.

Rendita	3,50 % 1906	L.	103 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	93 —
Redimibile	3,50 % 1934	»	83 80
Id.	5 % 1936	»	95, 90
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96, 75
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	93, 50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92, 25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 15
Id.	5 % 15 settembre 1950)	»	92, 20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92, 15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83, 70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288 Executive comm. for 2
R.E. Mtg/Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4016/L.

PS/pa.
15 Sept 44.

16 SEP

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.34 of 12 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.	
(a) Agriculture (b) (c) (d) (e) Communications	

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.190 of 10 August 1944 .

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization of the olive oil crop 1944-45.

(f) Ministerial Decree 10 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Kingdom No.190 of 10 August 1944.

(b) Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.106 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilisation of the olive oil crop 1944-45.

(f) Ministerial Decree 10 September 1944.

Reducing the discount rate.

(g) Decree of the High Commissioner for Sanctions against Fascism 8 September 1944.

Revendication of the profits derived from the fascist regime.

(b) (c) (d) (e) Agriculture Administration Communications

(c) Finance

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.G. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 17 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C.G. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER, Colonel, OAC
Chief Legal Officer.

1040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 12 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 51-216 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 12

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 156.
Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 319

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . Pag. 320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 320

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto . . . . . Pag. 332

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 156.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e pel Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759874

In Italia e Colonie	Semestrale	100	All'Estero	Semestrale	200	In Italia e Colonie	Semestrale	60	All'Estero	Semestrale	120
	Trimestrale	50		Trimestrale	100		Trimestrale	30		Trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento anno . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari } All'Estero . . . { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganci le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.
Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 319

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . Pag. 320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 326

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto . . . . . Pag. 330

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 332

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 334

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 334

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 maggio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/II;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e pel Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio del personale, già licenziato o dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, sono demandate:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

a) per gli appartenenti le Amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alla Commissione unica per gli affari del personale, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per quelli di grado inferiore;

b) per gli appartenenti al personale degli altri Enti ed Aziende alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio 31. — ESPOSITO.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati al

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1944 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1944
Registro Ufficio Min. Poste n. 1, foglio n. 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,20
per fuori distretto	»	0,60
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,10
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data .	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,10
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . .	»	0,20
8. — Estratti di conto delle amministra-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SORANI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 93. — EMANUELE.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 759;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenza e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SORANI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 *settembre* 1944
Registro C/Poste Ass. Poste n. 1, *foglio* n. 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,10
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	0,30
8. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	»	0,20
9. — Cedole di commissioni librarie	»	0,10
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,015
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . L. 0,02
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,01

3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,03
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,02

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,10
per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,04

13. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione: tariffa uguale a quella delle «stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

12. — Pagine pubblicitarie:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte pantografate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,50

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbonamenti concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 2.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . L. 6,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 3,20
b) per gli altri periodici . . . . . » 2,60

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . . » 2,00

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 0,20
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,20
diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,00

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 12,00
per le caselle chiuse piccole . . . » 16,00
per le caselle chiuse medie . . . . » 24,00
per le caselle chiuse grandi . . . » 32,00

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . . » 50,00
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . . » 150,00

29. — Deposito di garanzia per l'uso di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:	
	per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	» 0,10
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,04
11. —	Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione: tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.	
12. —	Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano: per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,20
13. —	Pagine pubblicitarie: intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo: per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte .	» 0,10
14. —	Carte protoggiate ad uso dei ciechi: per ogni chilogrammo o frazione .	» 0,10
15. —	Campioni di merci: per i primi 100 grammi	» 0,70
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,30
16. —	Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:	
	per i primi 100 grammi	» 0,50
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,20
17. —	Pacchetti postali:	
	per i primi 500 grammi	» 2,40
	per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,60
18. —	Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina inbucate nelle cassette d'impostazione	» 0,40
21. —	Legalizzazione di atti: per ogni operazione, oltre le tasse normali	» 2,00
22. —	Notificazione atti giudiziari:	
	a) francatura del piego in base alle tariffe normali:	
	b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;	
	c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . .	» 2,20
23. —	Posta pneumatica: lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa	» 0,30
	lettere e biglietti oltre 15 fino a 20 grammi: sopratassa	» 0,70
24. —	Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:	
	diritto fisso se pagato dal mittente .	» 0,30
	diritto fisso se pagato dal destinatario	» 0,50
25. —	Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione	» 5,00
26. —	Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura: 10 per cento col minimo di L. 20 mensili.	
27. —	Caselle postali - Nolo mensile:	
	per le caselle aperte	» 12,00
	per le caselle chiuse piccole . . .	» 16,00
	per le caselle chiuse medie	» 24,00
	per le caselle chiuse grandi . . .	» 32,00
28. —	Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:	
	se a cura degli interessati - diritto mensile	» 50,00
	se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile	» 150,00
29. —	Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . .	» 150,00
30. —	Diritto per recapito a domicilio: dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 gr.:	
	a) per ogni piego fino a 1000 grammi .	» 0,80
	b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di kg. 2	» 1,60

31. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . L. 2,50
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) . . . . . » 1,20
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,60
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 0,20

32. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione . » 1,60
c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione » 0,50
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . » 0,20
e) per le corrispondenze di cui alla lettera b) si applica la sopratassa stabilita alla lettera c) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 8,00
per ogni 500 grammi o frazione successive . . . . . » 4,00

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 2,00
per ogni 100 lire o frazione in più » 1,00
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza escludere la via normale L. 0,80 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di visibilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:
fino a 1 kg. . . . . L. 5,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 10,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 15,00
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 25,00
da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . . » 32,00
da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . . » 36,00
per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 14,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 24,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 34,00
b) ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 16,50
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 29,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 41,50
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiam. alle armi:
fino a 5 kg. . . . . L. 1,65
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 2,50
Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . L. 6,00
ingombranti . . . . . » 9,00

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10) per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).
Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle aziende autorizzate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

bonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,60
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 0,20

32. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione . » 1,60
c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione » 0,50
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . » 0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera b) si applica la sopratassa stabilita alla lettera c) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 8,00
per ogni 500 grammi o frazione successive . . . . . » 4,00

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 2,00
per ogni 100 lire o frazione in più » 1,00
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 1,00
per ogni 100 lire o frazione in più » 0,50

34. — Assegno su corrispondenze e pacchi:
diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto . . . . . » 1,00

35. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza » 2,50
per ogni pacco . . . . . » 4,00

da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 10,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 15,00
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 25,00
da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . . » 32,00
da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . . » 36,00
per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 14,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 24,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 34,00
b) ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 16,50
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 29,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 41,50
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiam. alle armi:
fino a 5 kg. . . . . L. 1,60
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 2,00
Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . L. 6,00
ingombranti . . . . . » 9,00

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10)
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).
Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . . L. 0,20
b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, Ditte, Enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . . » 0,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai compassionari dei trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg . L. 1,00
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. . . . . » 2,60
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. . . . . » 3,00
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg. . . . . » 4,00

42. — Vaglia ordinari:

Tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,10):

fino all'importo di L. 25 . . . . » 0,50
oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . » 1,00
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . » 1,50
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . » 2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . . L. 0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . . » 0,60

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:

per ogni vaglia:

fino a L. 10 . . . . . » 0,20
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . » 0,60
oltre L. 100 . . . . . » 1,00

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 2,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 10 . . . . . L. 0,50
oltre L. 10 fino a L. 200 . . . » 1,00
oltre L. 200 fino a L. 1.000 . . » 2,00

48. — Conti correnti postali (salvo le esenzioni di tassa previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) versamenti:

fino a L. 50 . . . . . L. 0,15
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . » 0,20
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . » 0,40
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . » 0,60
oltre L. 1.000 fino a L. 5.000 . . » 1,00
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . » 2,00

e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50 . . . . . » 0,20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . » 0,40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . » 0,50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . » 0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . » 0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . . » 0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00

d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti correnti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 2,00

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 10,00

49. — Duplicazione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 5,00

Rettificazione dei libretti di risparmio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Tassa di emissione oltre il prezzo del modulo (a L. 0,10):

fino all'importo di L. 25	»	0,50
oltre L. 25 fino a L. 50	»	1,00
oltre L. 50 fino a L. 100	»	1,50
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 5000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . L. 0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . . » 0,60

45. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tasse di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,20
oltre L. 10 fino a L. 100	»	0,50
oltre L. 100	»	1,00

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 10	L.	0,50
oltre L. 10 fino a L. 300	»	1,00
oltre L. 300 fino a L. 1.000	»	2,00
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000	»	4,00
oltre L. 2.000 fino a L. 3.000	»	6,00
oltre L. 3.000 fino a L. 4.000	»	8,00
oltre L. 4.000	»	10,00

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2.000	»	4,00
oltre L. 2.000	»	10,00

quinta lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa:

b) pagamenti:

fino a L. 50	»	0,20
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,30
oltre L. 100 fino a L. 200	»	0,40
oltre L. 200 fino a L. 300	»	0,50
oltre L. 300 fino a L. 400	»	0,60
oltre L. 400 fino a L. 500	»	0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000	»	0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00

d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere ricreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 2,00

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 10,00

49. — Duplicazione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 5,00

50. — Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . » 2,00
se la somma a saldo è inferiore a L. 2 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'imp. fino a L. 500	»	2,00
per ogni buono d'imp. fino a L. 1.000	»	6,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

per ogni scarto d'importo superiore a L. 1.000 . . . . . L. 10,00
con un massimo di L. 100 per ogni richiesta comprendente più buoni.
52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 1,00
53. — Avviso di pagamento . . . . . » 1,50
54. — Tassa di riconoscimento . . . . » 10,00
55. — Tassa di reclamo . . . . . » 0,80
56. — Tasse per contrordini e disposizioni dati dai mittenti: per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza e pacchi, modificazione di indirizzo, ecc, oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 3
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza. . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse
11. — Insegne e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti della Amministrazione:
vuoti . . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . » 20
f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20 x 14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15 x 10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45 x 20 x 10 o se a forma di rotolo cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
c) aerei: non possono superare un metro in un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770587

... con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza e pacchi, modificazione di indirizzo, ecc, oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . . . . » 700

c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . » 20
f) pacchi contenenti indumenti civili ed militari alle armi . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20 x 14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza di Stato e dell'industria privata cm. 15 x 10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15 x 10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45 x 30 x 10 o se a forma di rotolo cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
   a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
   b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
   c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 35 decimetri cubi.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: cm. 50 x 30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 x 7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13 x 9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:
Ordinaria:
a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . . » 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . » 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . » 500
Convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a)* e *b)*:
per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000
nel caso indicato nella precedente lettera *c)*:
per corrispondenze e pacchi . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . . . » 20
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione e, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti

4. — Il sconsioni [illegible] crediti, limiti massimi:
L. 5.000, ridotto a L. 1.000 quando ai servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe.

5. — Conti correnti postali:
limiti massimi:
a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anche in contanti, eccettuate fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;
b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto sul l'operazione deve essere inscritta;
c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;
d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:
a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;
b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:
a) limite minimo delle operazioni nel risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;
b) limite massimo delle operazioni nel servizio del risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di libretti, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:
a) per ogni corrispondenza chiusa . L. 40 —
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . » 24 —
c) per ogni piego contenente libri spe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per la corrispondenza . . . . . L. 20.000

per i pacchi . . . . . » 2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenza e pacchi . . » 2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . » 500

Convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b):

per la corrispondenza . . . . . » 2.000

per i pacchi . . . . . » 1.000

nel caso indicato nella precedente lettera c):

per corrispondenze e pacchi . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . . » 50

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione e, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione; e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000

nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 2.000

nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie o fra queste . . . . . » 500

3. — Vaglia:

Limite minimo di L. 5 (ferme per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

Limite massimo di L. 5.000, ridotto a L. 500 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

Presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di fogli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Conti » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere iscritta;

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio od a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

c. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nel risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANCA

TABELLA n. 3.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — *Corrispondenze:* indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . L. 40 —

b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . » 24 —

c) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta . » 12 —

d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . . . . » 12 —

e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari. » 32 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

f) per ogni piego contenente carattere punteggiato ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . L. 8 —

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg . . . . . » 48 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 72 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 96 —
da oltre 15 fino a 20 kg . . . . . » 120 —

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:

fino a 5 kg . . . . . » 24 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 36 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg . . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg . . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1937, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono sostituite come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione o repertori degli indirizzi con-

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il 1° ottobre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SCELBA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Rec. Poste n. 1, foglio n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.
2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento sino a 10 parole . . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.
5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —
6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali o agenzie d'informazioni, sino a 30 parole . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.
7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo I° della tariffa telegrafica . . . . » 0,25

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire e pagato su richiesta dei mittenti a F.S.P. . . . . L. 2 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 120 —

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:

fino a 5 kg. . . . . » 24 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 36 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg . . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 186;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione e repertori degli indirizzi convenuti, e le tasse di ricevuta sono aumentate come dall'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

I telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie, abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono aumentati nella stessa misura di cui agli articoli precedenti.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1944
Registro Ufficio Reg., Poste n. 1, *foglio* n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.
2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi «Rotta Aerea» a pagamento sino a 10 parole . . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.
5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —
6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 20 parole . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 20, L. 0,30.
7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica . . . . » 0,25

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire o pagato su richiesta del mittenti a F S P . . . . . L. 2 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli T M X:
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 8 —
b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazione di 50 parola oltre le 50, per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 2 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

3. — Sopratassa a carico dei titolari per telegrammi da recapitarsi per espresso - X P . . . . . L. 8 —
4. — Sopratassa per telegrammi da mostrarsi per posta raccomandata - P R. » 2,50
5. — Sopratassa per telegrammi diretti: fermo posta raccomandata - C R P. » 2,50
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . . » 6 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . . » 18 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P X . . . . » 1 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . . » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P . . . . . » 2 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . » 4 —
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta:
b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 2 —
c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 4,50
d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . . » 6 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . » 4 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 2 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:
a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . . » 4 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma . . . . . L. 8 —
17. — Tassa di ricerca per ogni telegramma . . . . . » 8 —
18. — Tassa di iscrizione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
a) per un mese . . . . . L. 10 —
b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . . . . » 30 —
c) per anno solare . . . . . » 360 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*), della legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Speciano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	mezzo	» 18 —
8. —	Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P A	» 1 —
9. —	Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C T	» 1 —
10. —	Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P	» 2 —
11. —	Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:	
	a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di. E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;	» 4 —
	b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	» 2 —
	c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	» 4,50
	d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione e consultate mittente »	» 6 —
12. —	Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	» 4 —
13. —	Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	» 8 —
14. —	Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	» 2 —
15. —	Rilascio di copia di un telegramma:	
	a) per ogni telegramma fino a 100 parole	» 3 —
	b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.	
16. —	Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	» 4 —
17. —	Diritto fisso per duplicati di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	» 2 —
18. —	Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al corrispondente la sopratassa di cent. 40 per telegramma, con un minimo di L. 20 mensili.	

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Sferrazza è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, per la disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto il decreto Ministeriale [illegible] ottobre 1942, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della lavorazione delle sanse;

Viste le ordinanze nn. 2, 5, 17 e 18 del Commissariato generale dell'alimentazione in data 11 ottobre, 10 novembre, 28 dicembre 1943 e 9 gennaio 1944;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncia di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e degli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e reperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni [illegible]

3. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 3.

E' fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito, e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 6.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura della rispettiva zona di produzione.

Nelle denunzie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreta:

1. — *Denuncia di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, o con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 2.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 20°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, sbiancati e d'inferno e degli oli a tassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e sperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al sperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che rimangono in vigore, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo ai conferenti e per le spese di gestione, con tutte le garanzie, i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

nali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive cano molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Per la campagna olivicola 1944-45 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, di « Cerignola », di « Spagna », di « S. Agostino » e di « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a

quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle provincie produttrici i quali sono tenuti a indicare, sentito il parere dei rispettivi Comitati provinciali dell'agricoltura, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuare direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risolti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, indo-

Comitato provinciale dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere indirizzate:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o mista;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nella campagna precedente, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o incompleta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive della varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuare direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive della varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto l'Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento prefetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risolti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

I. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi o consortili, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto, in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ispettorato provinciale dell'industria e del lavoro, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, che saranno redatte in carta semplice e presentate al

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o mista;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, *sirri*, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 9.

Non appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione da parte dei produttori o di chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Tutte denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di scarico concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, [illegible] sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari coltivatori diretti: kg. 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 9 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento, all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7,500 a persona o compreso tra kg. 7,500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di vincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Segreteria copia delle autorizzazioni di esonero o di vincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1910, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale scopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. — *Esoneri e vincoli.*

Art. 12.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento, o in compartecipazione, che gestiscono direttamente e continuativamente la coltivazione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 9 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alla azienda olivicola, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi espletino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivano a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olii che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera discontinua: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7.500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7.500 a persona o compreso tra kg. 7.500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 15.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

b) coloro che non risultino aver partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dal comma c), b), ci ed e) dell'art. 12, da una data anteriore al 30 giugno 1944;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno sul cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producano olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione e lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti la genere fornisca per consumo-in olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7,500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di

Art. 19.

Ai pastori della azienda agricola con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 9 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di azienda olivicola avente diritto all'esonero e che risieda in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

male non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7.500 a persona. Qualora si tratti lavoro di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolata a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, corrispondente all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo denuncia del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

6. — *Vincolo delle sanse.*

Art. 23.

Tutti i residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di

legislazione e disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale emanerà successivamente disposizioni al riguardo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. — *Sanzioni.*

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta ferma nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

2) Rossoni Edmondo già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

3) Piovani Anna e Anita fu Antonio moglie del predetto;

4) Igliori Ulisse;

5) Ciliberto Evelina moglie del predetto;

6) Armenise dell'Artemisio conte rag. Giovanni già consigliere nazionale;

7) Bonivento Vittoria di Spiridione moglie del predetto;

8) Armenise Angela vedova Anfetta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leopardi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jorgena Carlo;

12) Allegria comm. Anastasio;

13) Avv. Alleggiani Renato;

14) Barilli comm. G. Ennio;

15) Senatore Berghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Clocca Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vasilli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vasilli Maria di Romolo;

26) Argino Maria di Giuseppe maritata a Vasilli Romolo;

27) Vasilli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vasilli Erberto;

29) Vasilli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vasilli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vasilli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.400.000 — amministratore unico Vasilli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vasilli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, beni di qualsiasi natura, in tutto o in parte appartenenti alle persone appresso elencate, ovvero sia, verso le stesse, a qualsiasi titolo debitore, anche se si tratti di debito non ancora scaduto o comunque contestato, deve farne dichiarazione nei modi e termini indicati negli articoli seguenti:

1) Federzoni dott. Luigi già presidente della soppressa Accademia d'Italia;

8) Armenise Angela vedova Auletta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leopardi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jurgens Carlo;

12) Allegro comm. Anastasio;

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barilli comm. G. Ennio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Cioccia Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Verzani, sorella del predetto;

23) Verzani ing. Giulio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 29.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.000.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale (S.I.A.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.500.000 — amministratore unico Vaselli Maria;

35) Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 10 milioni — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

36) Società Anonima Imprese Coloniali (S.A.I.C.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 4.500.000 — presidente generale Gastone Rossi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

37) Vaselli Anonima Servizi di Lavori Pubblici con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — presidente gen. Gastone Rossi;

38) Società Anonima Bonifiche e Redditi Agricoli (S.A.B.E.R.A.) già Vaselli Agricola Società per Azioni (V.A.S.P.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 8.823.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

39) Vaselli Anonima Gestione Piante e Fiori con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 100.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo.

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale luogo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisca un mandatario, deve essere corredata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili, [illegible]

6) trattandosi in genere di mobili, mobilia, vestiario, macchine, semoventi e simili, la esatta descrizione di ciascuno;

9) trattandosi di debito del dichiarante o del suo rappresentante o mandante, l'importo, la causa, la scadenza e, quando questa si fosse già verificata, la data relativa e la misura degli interessi eventualmente pattuiti, nonchè, quando il debito sia litigioso o comunque controverso, le ragioni della contestazione e, ove penda giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere corredata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 100.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale luogo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisca un mandatario, deve essere correlata dell'atto di procura;

2) trattandosi di denaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti e contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili nonchè di ricevute di deposito, reti di pegno e simili, l'Istituto emittente, la data di emissione, nonchè rispettivamente il saldo, l'importo e la descrizione delle cose depositate o pegnorate;

6) trattandosi di polizze di assicurazione, l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato, la data di creazione, quella di scadenza, nonchè, se risulti, dell'ultimo premio pagato;

7) trattandosi di gioie, gioielli, oro grezzo, quadri, tappeti ed altri oggetti di valore artistico, la esatta descrizione di ciascun pezzo;

giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere corredata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 36 in relazione all'articolo 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. L'Alto Commissario:
L'Alto Commissario Aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica:

I sottoindicati provvedimenti, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 26, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 207. — Leoni.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 208. — Leoni.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 209. — Leoni.

4) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 39, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Registro Pubblica Istruz. n. 1, foglio 16. — Iribarra.

5) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 3. — Condò.

6) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 87, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 4. — Condò.

7) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 210. — Leoni.

8) R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 5. — Condò.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Leoni.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 215. — Leoni.

11) R. decreto-legge 6 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 6. — Condò.

Roma, 1° settembre 1944

Il presidente: MANCINO

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 31 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,91
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,40
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1949)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,60

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,35
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,50

GIURATTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288 Executive Communications (for K.C.-M.'s Section)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/D.

V.D.

ES/pa.
10 Sept 44.
11 SEP Recd

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.53 of 6 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Military Government
(b) Public Safety
(c) Transport
(d) Transport
(e) Works

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Royal Decree Law No. 186 of 4 June 1944.

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 187 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 3 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.188 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organization for Freight Transport by Motor vehicles. (N.M.A.O.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.189 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Appointment of General Giovanni DE RAIMONDO to the post of Director General of the State Railway.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) (b) (c) Transport Public Safety Finance

(d) (e) Transport

(f) Public Works Agriculture

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Royal Decree law No. 186 of 4 June 1944.

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 167 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 3 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.168 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organization for Freight Transport by Motor vehicles. (N.M.A.C.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.169 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Appointment of General Giovanni DI RAIMONDO to the post of Director General of the State Railway.

(f) Ministerial Decree of 30 Aug 1944.

Dissolving the administrative board of the Consortium for irrigation of the middle Tiber valley and appointing a Commissioner.

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns thrpugh their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 11 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Distribution C90.
It Ref Br

for RICHARD H. WILDER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 8 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-654

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 800 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.
Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.
Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.
Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.
Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 318

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 318

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.
Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.
Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.
Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.
Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.
Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario . . . . . Pag. 317

Avviso di rettifica (Decreti legislativi luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181). Pag. 318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318
Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 318
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 318

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1849;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica, dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei o negli istituti di istruzione tecnica; dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti; dal concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad assistente, capo officina e sottocapo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali; segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali; tecnico agrario, segretario, consorte e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1689; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1931, n. 1846; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944.
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 92. — IBRICELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 no-

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1944, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è estesa, con le stesse modalità e per i gradi corrispondenti, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio n. 73. — PUGNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose e per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), ente di diritto pubblico, sottoposto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Cessano perciò di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2180; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1800; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORICCHIO

Visto, *Il Guardasigilli:* ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 92. — DERELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio n. 72. — PAGE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose e per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Art. 2.

E' approvato lo statuto allegato, controfirmato dal Ministro per le comunicazioni, che stabilisce la finalità, le attribuzioni e la durata dell'Ente, di cui al precedente articolo, e ne regola l'amministrazione ed il funzionamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 3.

Tutti i proprietari di autotreni, autocarri, motocarri e trattori stradali con rimorchi, destinati al trasporto di cose, nonchè tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, autoveicoli delle suddette categorie sono obbligati a far parte dell'E.N.A.C. e ad osservarne lo statuto.

A tal fine presenteranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda d'iscrizione agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'autotelaio o gli autoveicoli detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 21 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6.

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere ordinata la confisca degli autoveicoli.

nomina, il trattamento economico e disciplinare del personale dell'Ente e a fissare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

b) a sottoporre a periodiche revisioni ed approvare, di concerto col Ministro per l'industria, lavoro e commercio, la tariffa nazionale dei trasporti;

c) ad approvare le quote di iscrizione per ciascun autoveicolo ed il contributo, da corrispondere all'E.N.A.C., per ogni q.le-km. di trasporto effettuato;

d) ad emanare norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

e) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — CREMONA — STOLFI — GIGNERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944
Registro Uff. speciale Foreste, n. 1, foglio n. 7. — CACIATORI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, alcuna garanzia di lavoro per gli iscritti.

Esso non stabilisce alcun rapporto finanziario fra gli iscritti e non coinvolge alcun iscritto nella responsabi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

data di pubblicazione del presente decreto, demanda d'iscrizione agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'automezzo o gli automezzi detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 21 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6.

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere ordinata la confisca degli autoveicoli.

Art. 7.

Per le contravvenzioni al disposto del presente decreto si procederà a termini degli articoli 122 e seguenti del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per quanto applicabili.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'E.N.A.C. il Ministro per le comunicazioni è autorizzato:

a) ad approvare, di concerto con il Ministro per le finanze, apposito regolamento per l'assunzione, la [illegible] l'E.N.A.C., per ogni qualche di trasporto eccezionale;

d) ad emanare norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

e) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRISCUOLO — SOTTOSEGRETARI — GIOSCHINI

Visto, il Guardasigilli: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1941
Registro Uff. speciale Fortezze, n. 1, foglio n. 2. — COSATTINI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, alcuna garanzia di lavoro per gli iscritti.

Esso non stabilisce alcun rapporto finanziario fra gli iscritti e non coinvolge alcun iscritto nella responsabilità degli altri e dell'Ente stesso.

Art. 3.

L'Ente ha le seguenti finalità:

a) fare eseguire prontamente dai propri iscritti tutti e soltanto i trasporti che gli vengono richiesti dall'autorità all'uopo preposta;

b) distribuire equamente fra gli iscritti i trasporti di cui sopra, disciplinarne e controllarne l'esecuzione in conformità delle norme emanate dal Ministero delle comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

c) coordinare i trasporti in modo da evitare il più che possibile i carichi incompleti ed i ritorni a vuoto;

d) vigilare il rispetto delle tariffe dei trasporti e delle competenze accessorie determinate dal Ministero delle comunicazioni;

e) provvedere alla distribuzione dei carburanti, lubrificanti, delle gomme e dei pezzi di ricambio tra le ditte iscritte, secondo le modalità che saranno impartite;

f) favorire le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

g) promuovere e favorire nel campo tecnico tutte le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi modelli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

Art. 8.

Gli iscritti, nei limiti della propria attività, per la

d) mantenere in efficienza i propri automezzi e comunicare tempestivamente agli Uffici provinciali dell'Ente i guasti, le avarie ed il periodo di tempo necessario per procedere alle riparazioni;

e) inviare tutti i dati relativi ai trasporti che venissero richiesti dall'Ente;

f) corrispondere regolarmente i contributi per il funzionamento dell'Ente;

g) comunicare all'Ente gli eventuali trasferimenti di proprietà dei propri automezzi specificando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario.

L'obbligo di cui alla lettera g) del comma precedente varrà, anche in caso di modifica o di scioglimento delle ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto,

da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

delle iscritte, secondo le modalità che saranno impartite;

f) favorire le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

g) promuovere e favorire nel campo tecnico tutte le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

Art. 8.

Gli iscritti, nei limiti della propria attività, per la durata dell'iscrizione nell'Ente, hanno i seguenti obblighi:

a) eseguire prontamente tutti e soltanto i trasporti ordinati dall'Ente;

b) osservare scrupolosamente le condizioni generali dei trasporti, gli itinerari prestabiliti e tutte le istruzioni che verranno impartite dall'Ente;

c) sottostare a tutti i controlli che il Ministero delle comunicazioni, l'Ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione o l'Ente dispongono;

funzionamento dell'Ente;

g) comunicare all'Ente gli eventuali trasferimenti di proprietà dei propri autoveicoli specificando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario.

L'obbligo di cui alla lettera *g)* del comma precedente varrà, anche in caso di modifica o di scioglimento delle ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto:

da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

da un avvocato dello Stato;

da tre rappresentanti delle ditte che fanno parte dell'Ente.

Art. 13.

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Epperò:

a) fissa le direttive amministrative che l'Ente deve seguire per assicurare il suo funzionamento;

b) nomina e revoca il personale e delibera i provvedimenti da adottare nei confronti di esso con l'osservanza di apposito regolamento approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

c) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che prescoglie fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

Art. 16.

[illegible]

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) in casi eccezionali e di urgenza ha facoltà di sostituirsi al Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso a darsi nella prima adunanza successiva.

C) *Vice presidente.*

Art. 17.

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 710987

di apposito regolamento approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

c) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che presceglie fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

Art. 16.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al Ministro per le comunicazioni, o, per sua delega, al Sottosegretario di Stato per le Ferrovie e la motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza dell'Ente e ne firma gli atti;

b) fa le proposte sull'organizzazione dell'Ente;

c) ha la sorveglianza su tutta l'organizzazione dell'Ente;

d) convoca il Consiglio stesso e dirige la prima adunanza successiva.

C) *Vice presidente.*

Art. 17.

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Art. 20.

Uffici dell'Ente sono:

le Direzioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia;

le Direzioni compartimentali con sede presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

la Direzione generale con sede presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

A) Direzioni provinciali e compartimentali.

Art. 21.

Le Direzioni provinciali organizzano la esecuzione dei trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe, quelle compartimentali i trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi.

Esse provvedono, ciascuno nell'ambito della propria competenza:

a) fare eseguire agli iscritti i trasporti sull'ordine che viene stabilito dall'organo competente preposto per legge;

b) coordinare, disciplinare e distribuire fra gli iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) Direzione generale.

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti, allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e sovraintende all'andamento generale dell'Ente e al funziona-

CAPO V.

Commissioni provinciali.

Art. 24.

Presso le Direzioni provinciali di cui all'art. 20 sono costituite Commissioni provinciali per gli autotrasporti.

A dette Commissioni è demandato il compito di stabilire la precedenza delle richieste di trasporti in relazione alle necessità della provincia.

Art. 25.

Le Commissioni provinciali sono composte:

da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 16;

dai contributi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 16.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per contratto verso l'Ente e per fatto illecito verso i terzi.

Qualora gli iscritti abbiano affidato la gestione degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

due compartimenti limitrofi.

Esso provvederà, ciascuno nell'ambito della propria competenza:

a) fare eseguire agli iscritti i trasporti sull'ordine che viene stabilito dall'organo competente preposto per legge;

b) coordinare, disciplinare e distribuire fra gli iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e sovraintende all'andamento generale dell'Ente e al funzionamento tecnico di esso;

f) impartisce le direttive per l'esecuzione di tutte le disposizioni emanate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Nomina.

Art. 23.

I direttori provinciali, i direttori compartimentali ed il direttore generale dell'Ente, pur restando funzionari dell'Ente, sono nominati dal Ministro per le comunicazioni.

bilire la precedenza delle richieste di trasporti in relazione alle necessità della provincia.

Art. 25.

Le Commissioni provinciali sono composte:

da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 19;

dai contributi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 19.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per contratto verso l'Ente e per fatto illecito verso i terzi.

Qualora gli iscritti abbiano affidato la gestione degli automezzi all'Ente, questo risponde anche per fatto illecito.

A tal fine l'Ente e gli iscritti copriranno con assicurazioni il rischio del trasporto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Art. 29.

Qualora l'Ente assuma la gestione di automezzi degli iscritti, le spese di gestione saranno prelevate dalle somme normali a corrispondersi per i trasporti eseguiti con detti mezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CAPO VII.

Bilancio.

Art. 30.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 30 giugno 1945.

Il bilancio consuntivo deve essere:

a) rivelato dal sindaci entro un mese dalla chiusura dell'esercizio;

b) approvato dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla chiusura stessa;

c) sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CREMONESI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riconsegna dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25, 33 e 35 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto si presumono, fino

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai trasporti su linee concesse all'industria privata sottoposti al regime delle condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMONESI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CORRENTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1923, n. 808, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMONESI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, foglio n. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ci sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 52, 53 e 55 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto si presumono, fino a prova contraria, dovute ad evento di forza maggiore.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64 delle condizioni e tariffe anzidette è prorogato a 180 giorni.

Detto termine, qualora si tratti di trasporti richiesti ed effettuati su linee ferroviarie, anche in parte comprese in territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana, decorre dal giorno della restituzione dei territori stessi.

Il presente decreto è di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CALOGERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, foglio n. 7.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2571, col quale fu riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1607, il Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ritenuta l'opportunità di procedere allo scioglimento della amministrazione del Consorzio suddetto;

Visto l'art. 66 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

L'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere è sciolta.

L'avv. De Feo Alessandro è nominato commissario dell'Ente suddetto, con tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione.

Roma, addì 30 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

AVVISO DI RETTIFICA

I decreti 10 agosto 1944, n. 180, e 19 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti marittimi », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lasen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lasen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lasen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Lasen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lasen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lasen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 187. — Lasen.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,60
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,73
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ordinaria amministrazione.

Roma, addì 30 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

AVVISO DI RETTIFICA

I decreti 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti marittimi », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario generale nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lesen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lesen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lesen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 19, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 69, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 187. — Lesen.

9) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 188. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 189. — Lesen.

Roma, 25 agosto 1944

Il presidente: MANCINO

Redimibile 3,50 % 1934			84,65
Id. 5 % 1936			96,50
Id. 4,75 % 1934			—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)		99,50
Id. 5 %	(15 giugno 1949)		94,05
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)		92,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)		92,80
Id. 5 %	(15 settembre 1950)		92,70
Id. 5 %	(15 aprile 1951)		93,35
Id. 4 %	(15 settembre 1951)		84,70

Medie dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106,25
Id. 3,50 % 1902		»	90 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	94,95
Redimibile 3,50 % 1934		»	84,65
Id. 5 % 1936		»	96,50
Id. 4,75 % 1934		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 %	(15 giugno 1949)	»	94,10
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Executive Comm for ROAM Sect 230

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

WD

ACC/4010/L. /Sp.

8 September 1944.

MEMORANDUM

9 SEP Recd

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.52 of 5 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Interior Public Safety	1. This issue of G.U. contains the following legislation.
(b) Finance	(a) Royal Decree-Law No.178 of 11 May 1944. Modifying the rules concerning marriage of non commissioned officers and men of the Royal Carabinieri.
(c) Commerce	(b) Royal Decree-Law No.179 of 1 June 1944. Introducing a new type of State marking for liquor containers.
(d) Finance	(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944. Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.
(e) Commerce and Industry	(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom. No. 181 of 10 August 1944. Modifying the fees for testing weights and measures.
(f) Public Safety	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944. Repealing R. Decree-Law No. 97 of 19 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistical Institute upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944. Reinstatement into service of officials of the judiciary category dismissed for political or racial motives.
	(g) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.184 of 4 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Interior
Public Safety

non commissioned officers and men of the Royal Carabinieri.

(b)
Finance

(b) Royal Decree-Law No.179 of 1 June 1944.
Introducing a new type of State working for liquor containers.

(c)
Commerce

(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944.
Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.

(d)
Finance

(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944.
Modifying the fees for testing weights and measures.

(e)
Commerce and Industry

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944.
Repealing R. Decree-Law No. 97 of 16 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistical Institute upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944.
Reinstatement into service of officials of the judiciary category dismissed for political or racial motives.

(g)
Public Safety

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.184 of 4 September 1944.
Increasing the penalties for illegal sale of alcoholic beverages.

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.185 of 4 September 1944.
New time limits for the presentation to Parliament and conversion into law of Decree-Laws which have not yet been so presented or converted into law.

(i)
Industry

(i) Presidential Decree 14 August 1944.
Appointment of Avv.Eucardio MONGILLANO to the post of Commissioner extraordinary of the Istituto Poligrafico dello Stato (State Printing Establishment).

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by enactment of the Executive Commissioner will file their requests

Copy to SCAP B. + Col Brown.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

through their competent Section not later than 1700 Hours, Sunday, 10 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.O. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

229

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 800	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 160		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari			Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 305

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759017

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 300 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 309

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Encardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 992, che approva il regolamento alla legge suddetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760987

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1944
Registro Guerra n. 1, *foglio* n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo (grado minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

dell'Arma dei carabinieri reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera e siano stati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1934, n. 2854;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie C, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio 30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad un diritto di vidimazione a nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già inalcoolizzati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 5.

Dei due esemplari di denuncia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1941, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato

Fac-simile dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

Scala doppia

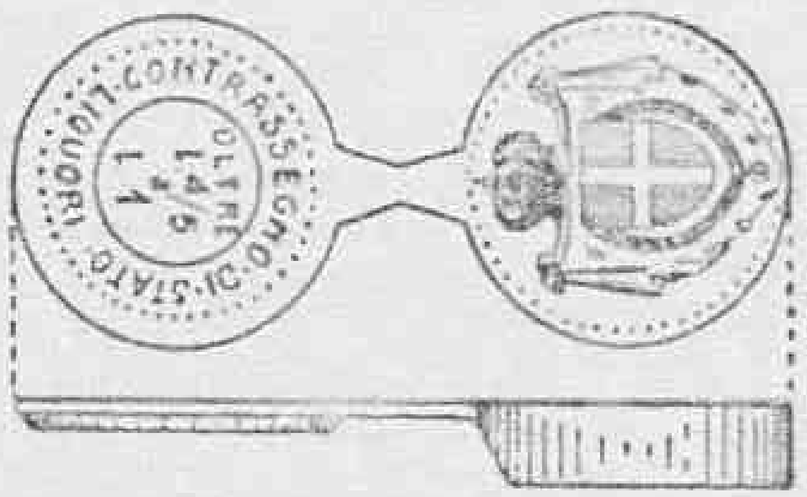

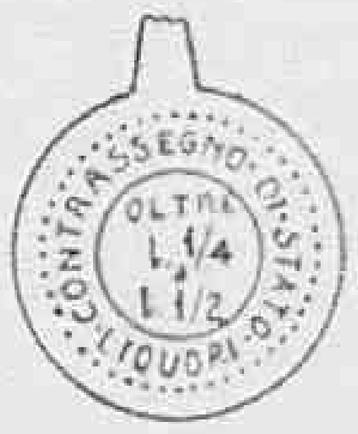

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785987

... di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1928, n. 22, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punita con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUIRITI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, *foglio* n. 251. — LEGA

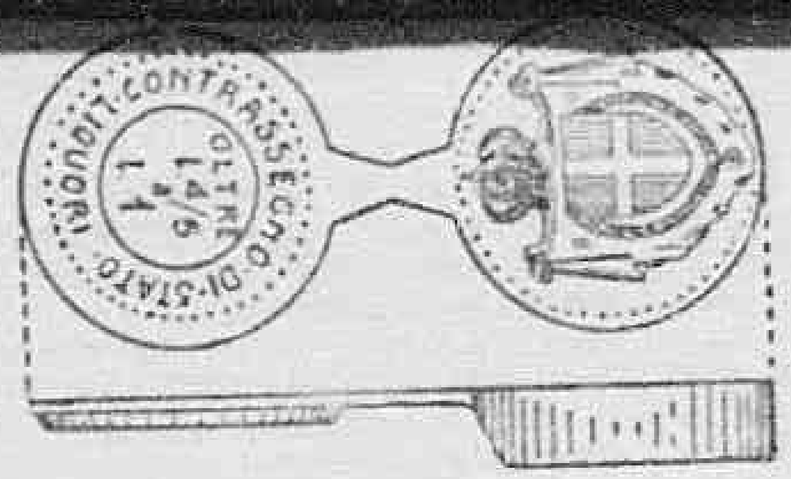

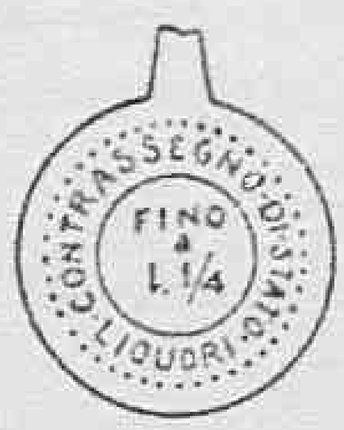

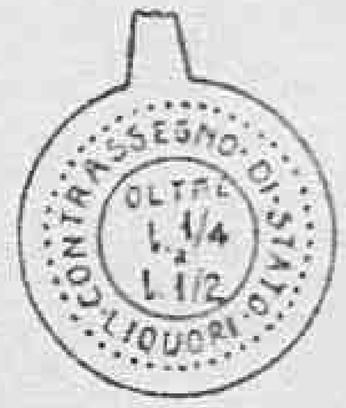

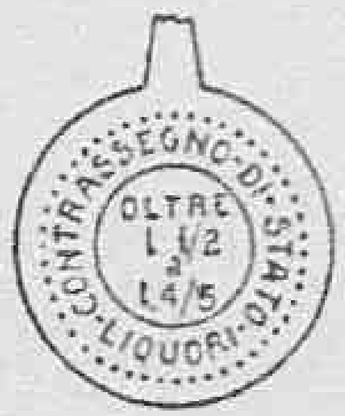

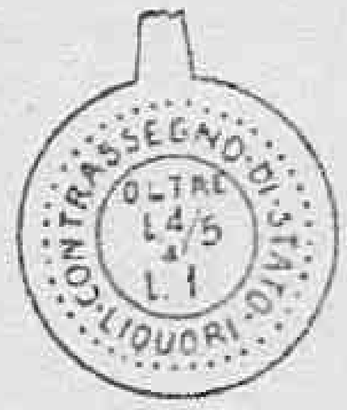

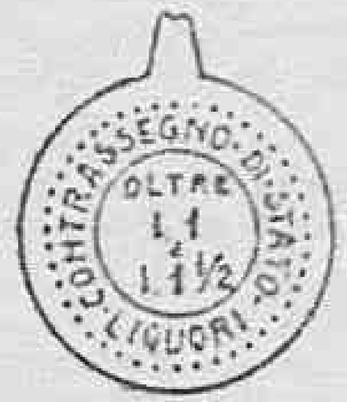

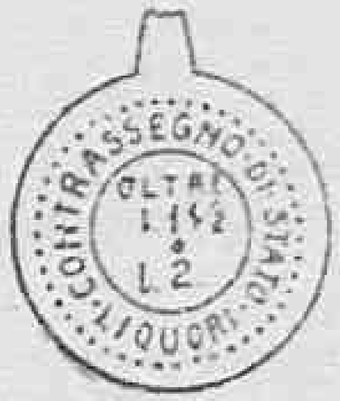

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto coi Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CROCIATI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1922, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1922, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

veduto nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 2ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 514, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND/ 786017

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — FARINO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

BONOMI — SORAGI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 68. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo né a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.

Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 565 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio 72 — PIMO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...gente i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* 111 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici prevedoti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, *foglio* 22 — PIZZO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 87 — ELENTEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 862, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1928;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha da locale [illegible] delle statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non ripertino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE I° - UFFICIO CORSI

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,80
Id. 5 % (15 giugno 1946)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 882, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1280, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*)

Roma, addì 11 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1934	» —
Obbligaz. Venezie		3,50 %	» 96,15
Buoni novennali		5 % (1° settembre 1944)	» 99,50
Id.		5 % (15 giugno 1948)	» 93 —
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	» 92,30
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 92,10
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 92,05
Id.		4 % (15 settembre 1951)	» 83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» 102 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,85
Id.	5 %	1936	» 94,80
Id.	4,75 %	1934	» —
Obbligaz. Venezie		3,50 %	» 96,75
Buoni novennali		5 % (1° settembre 1944)	» 99,60
Id.		5 % (15 giugno 1948)	» 93,10
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	» 92,20
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 92,10
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 92,15
Id.		4 % (15 settembre 1951)	» 83,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1945)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1945)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1945)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere generale
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

AGO/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.51 of 2 September 1944.

TO : See distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	(b) Army
(c) Interior	(d) Transport
(e) Agriculture	(f) Education
(g) Industry	

1. This issue of G.U. contains the following issues:

(a) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.177 of 10 August 1944.

Modifying the R.Decree-Law No.111 concerning the composition of the Provincial Deputation.

(b) Presidential Decree 26 August 1944.

Appointment of a Commissioner and Vice-Commissioner for the National Association of mutilated and war invalids.

(c) Presidential Decree 31 August 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the National Organization for the tourist industries.

(d) Ministerial Decree 28 August 1944.

Substituting a Commissioner for the National Association of Provincial Consortiums of butchers.

(e) Ministerial Decree 29 August 1944.

Reinstating Dott. FERRUTTI Mario on the list of public accountants.

NOTE: Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 Hours, Tuesday, 5 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Distribution CAC

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950017

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-231 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 359

DECRETO PRESIDENZIALE 16 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 359

DECRETO PRESIDENZIALE 21 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 361

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 361

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 361

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 361
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato . . . Pag. 362

LEGGI E DECRETI

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUMEDEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Premi vari			Un fascicolo - Premi vari raddoppiati	

PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 289

DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 289

DECRETO PRESIDENZIALE 21 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 30.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 289

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1944
Registro n. 1 Reg. Interno, foglio n. 61. — Pinto

DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

1032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.

Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1944, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;

Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;

Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Id.	5 %	1936	93, 50
Id.	4,75 %	1924	93, 50
Obbligaz. Venezie 3,50 %			—
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	91, 25
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	98, 50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	91, 10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	91, 10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	91, 10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	82, 70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	108 —
Id.	3,50 % 1902		102 —
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		92, 10
Redimibile 3,50 %	1934		83, 60
Id.	5 % 1936		94, 80
Id.	4,75 % 1924		—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96, 75
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	100 —
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	92, 95
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92, 25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92, 15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92, 05
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92, 05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83, 50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	106, 25
Id.	3,50 % 1902		100 —
Id.	3 % lordo		73 —
Id.	5 % 1935		92, 30
Redimibile 3,50 %	1934		83, 95
Id.	5 % 1936		94, 75
Id.	4,75 % 1924		—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96, 75
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	99, 75
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	93, 30
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92, 35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92, 30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92, 25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92, 25
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83, 70

Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92, 30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	—
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92, 20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92, 20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83, 65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902		102 —
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		92, 20
Redimibile 3,50 %	1934		83, 60
Id.	5 % 1936		94, 80
Id.	4,75 % 1924		—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96, 75
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	99, 50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	93, 40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92 30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92, 20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92, 20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92, 15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83, 65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SILVIO RAFFAELE, *gerente*

ROMA - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INDUSTRY SUB-COMMISSION
APO 394

Tel. 447

Ref. ACC/5826/IND

DG/rj

1 September 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 80 of 30 August 1944.

TO : Executive Commissioner.
(THRU: Economic Section)

1. ACC/4010/L dated 31 August 1944 refers.

2. A NIL return is rendered for this Sub-Commission.

J. S. E. TODD
Colonel,
Acting Director,
Industry Sub-Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DJ Executive Commissioner
1/1 for KO Ref Ltr 224

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

W.D

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap.
31 August 1944.

1 SEP Rec'd

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.50 of 30 August 1944.

TO : See Distribution List.

Section or Sub-Commission concerned	This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:
Army	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom no.176 of 27 July 1944. Abolishing the Inspectorate General of the Army.
Finance Labour	(b) Decree of the Prime Minister of 8 August 1944. Appointment of Commissioners extraordinary of the National Bank of Labour.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 2 September 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

Distribution CAO.
Italian Ref Bd
Col Borden acc Liaison Offr

4031

223

ERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, ca/telle)

In Italia e Colonie: Abbonamento anno L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento anno L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 284 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 257

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro Pag. 258

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) Pag. 258

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dal l'esercizio Pag. 258

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che guarentisce la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certezza titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 254 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato Generale dell'Esercito. Pag. 797

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 5 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro Pag. 798

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) Pag. 798

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 798

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 798

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 2263, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CASATI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 81. — MAN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO [illegible]

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 18 agosto 1929, col quale venne approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 28 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 12 novembre, n. 2501 e il decreto del Capo del Governo 16 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali vennero approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezioni autonome e previsto di procedere alla nomina di Commissari straordinari a' sensi del R. decreto-legge 21 agosto 2012, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

1. prof. Carrone Nicola;
2. avv. Marinelli Carmine;
3. comm. Saracco Ernesto.

Art. 2.

I Commissari esercitano collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale della Banca e il Direttore della Sezione interessata.

Art. 5.

Il Collegio commissariale è investito di tutti i poteri spettanti all'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci.

Art. 6.

Il Collegio commissariale è investito di tutti i poteri spettanti all'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci.

Art. 7.

Il Collegio commissariale è investito di tutti i poteri spettanti all'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci.

Art.

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 11 novembre, n. 2301 e il decreto del Capo del Governo 11 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali vennero approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezioni autonome e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Salomino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio commissario nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 2 della legge 6 agosto 1936 n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Dessì Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 2 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944.

p. Il Ministro MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

COLETTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

WD

28 Executive Commissioner
& For RC 314 Section
22

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap
26 August 1944
28 AUG Recd

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 48 of 24 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 171 of 3 August 1944.
Modifying the R.Decree-Law No. 1100 of 10 July 1924 on composition of Ministerial Cabinets and of Secretarial offices of the Undersecretaries of State.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.172 of 10 August 1944.
Reestablishment of the commune of GIFFONI SEI CASALI.

(c) Ministerial Decree of 22 August 1944.
Postponing the written tests of the examinations for procuratore.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U.; returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

4029

Distribution (D)Bc
Col Brown
H & F Bc
4 Type copies held

Interior Sub-Commission concerned.
Section of

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 24 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 59-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 260	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «COLLETTIVO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (ex palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.

Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali. Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.

Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 291

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1517;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10987

Ufficio Pubblicazione delle Leggi — Telef.: 56-139 51-236 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (pertenze titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vigono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi della provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.

Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.

Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 291

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, può essere scelto, oltre che tra le categorie indicate nell'art. 3 del medesimo decreto-legge e successive modificazioni, anche tra gli Avvocati dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

4028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SICILIANTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PICENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 53. — MAGI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944
Registro n. 1 *Interno*, *foglio* n. 62. — PARO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

BONOMI — STORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARAMANI — TUPINI — SIGLIENTI — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELLA — CERABONA — GROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 83. — MAGI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

Il personale in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944
Registro n. 1 Interno, foglio n. 52. — PAGO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza, e del Tribunale di Salerno, che avrebbero dovuto svolgersi:

per gli esami di concorso nei giorni 30 e 31 and.;

per gli esami di idoneità nei giorni 1° e 2 settembre 1944, sono rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 22 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1945)	»	92,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,60

Media dei titoli del 2 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,30
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1954	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1945)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 46 del 15 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 45 del 12 agosto 1944 ed il decreto contenuto nel numero 47 del 18 agosto della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia dei suddetti numeri della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288 & Executive Commn. for 19 Comm. dtd 220

ND

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

219

AGC/4010/1.

MEMORANDUM

IB/ca.
19 Aug 44.

INFORMATION
21 AUG Recd

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.47 of 15 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue contains the following decree :

Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 Aug. 1944, No.170.

Rules for the constitution of Courts of Assizes.
The Courts of Assizes when trying the offences set out in Art.3 of the Law on Sanctions against fascism will consist of two judicial officials and five lay judges. The requisites for the latter are set out.

NOTE : NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue.

RICHARD H. WILDER,
Colonel, GSC,
Acting Chief Legal Officer.

Distribution
Col Brown
H Ref Br.

4027

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1944, n. 176.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 8 agosto 1944, n. 176.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1925, n. 1898;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185017

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-179 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formando per ogni circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi previsti nell'art. 389 del codice di procedura penale e il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 405 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1941.
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 58. — TOTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

1. Primi premi: biglietti vincenti estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Rigl. estratto Serie I n. 3371 — 1° premio di L. 1.000.000

2°	Rigl.	Serie	Q	n. 2024	21°	Rigl.	Serie	AG	n. 12...
3°	»	»	Z	n. 4360	22°	»	»	AG	n. 8553
4°	»	»	AA	n. 17342	23°	»	»	AH	n. 11497
5°	»	»	AA	n. 26991	24°	»	»	AH	n. 20654
6°	»	»	AC	n. 37360	25°	»	»	AI	n. 32823
7°	»	»	AD	n. 42581	26°	»	»	AK	n. 46827
8°	»	»	AE	n. 49487	27°	»	»	AM	n. 56881
9°	»	»	AE	n. 60380	28°	»	»	AP	n. 70944
10°	»	»	AF	n. 72709	29°	»	»	AS	n. 80866
11°	»	»	AF	n. 77646	30°	»	»	AX	n. 14421

2. Premi da L. 5000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine alfabetico di serie e di numero*):

1°	Rigl.	Serie	A	n. 43004	31°	Rigl.	Serie	AE	n. 54309
2°	»	»	C	n. 47405	32°	»	»	AE	n. 60158
3°	»	»	C	n. 70619	33°	»	»	AF	n. 14843
4°	»	»	D	n. 08851	34°	»	»	AF	n. 21962
5°	»	»	D	n. 13579	35°	»	»	AF	n. 43125
6°	»	»	D	n. 25123	36°	»	»	AG	n. 52691
7°	»	»	F	n. 56094	37°	»	»	AH	n. 17089
8°	»	»	G	n. 04116	38°	»	»	AH	n. 28792
9°	»	»	G	n. 23366	39°	»	»	AH	n. 34556
10°	»	»	H	n. 36857	40°	»	»	AI	n. 39894
11°	»	»	H	n. 62238	41°	»	»	AK	n. 43090
12°	»	»	H	n. 68367	42°	»	»	AK	n. 51267
13°	»	»	I	n. 54861	43°	»	»	AK	n. 74862
14°	»	»	I	n. 62251	44°	»	»	AL	n. 19651
15°	»	»	K	n. 48543	45°	»	»	AL	n. 30946
16°	»	»	K	n. 19691	46°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 78459	47°	»	»	AM	n. 55959
18°	»	»	M	n. 33911	48°	»	»	AL	n. 67074
19°	»	»	M	n. 30668	49°	»	»	AM	n. 28334
20°	»	»	M	n. 49596	50°	»	»	AM	n. 77548
21°	»	»	O	n. 12966	51°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 62026	52°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	Q	n. 31999	53°	»	»	AN	n. 12966
24°	»	»	Q	n. 46497	54°	»	»	AN	n. 23081
25°	»	»	R	n. 12692	55°	»	»	AN	n. 24963
26°	»	»	S	n. 17566	56°	»	»	AN	n. 39840
27°	»	»	S	n. 56233	57°	»	»	AN	n. 65015
28°	»	»	S	n. 76511	58°	»	»	AN	n. 65262
29°	»	»	S	n. 78866	59°	»	»	AO	n. 15685
30°	»	»	S	n. 81242	60°	»	»	AO	n. 31206
31°	»	»	T	n. 07469	61°	»	»	AO	n. 79980
32°	»	»	T	n. 24342	62°	»	»	AQ	n. 35768
33°	»	»	T	n. 51971	63°	»	»	AQ	n. 83395
34°	»	»	U	n. 10932	64°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 52979	65°	»	»	AP	n. 21019
36°	»	»	U	n. 89576	66°	»	»	AQ	n. 13695
37°	»	»	U	n. 90861	67°	»	»	AQ	n. 36404
38°	»	»	V	n. 29184	68°	»	»	AQ	n. 99088
39°	»	»	V	n. 54695	69°	»	»	AR	n. 28706
40°	»	»	X	n. 43035	70°	»	»	AR	n. 36696
41°	»	»	Z	n. 28782	71°	»	»	AR	n. 81139
42°	»	»	Z	n. 46696	72°	»	»	AS	n. 22217
43°	»	»	Z	n. 94358	73°	»	»	AS	n. 38179
44°	»	»	AC	n. 16467	74°	»	»	AT	n. 06493
45°	»	»	AC	n. 21451	75°	»	»	AT	n. 69314
46°	»	»	AE	n. 53025	76°	»	»	AU	n. 39078
47°	»	»	AH	n. 58469	77°	»	»	AV	n. 35451
48°	»	»	AD	n. 10672	78°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19631	79°	»	»	AZ	n. 25308
50°	»	»	AE	n. 22961	100°	»	»	AZ	n. 70607

3. Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie I n. 3374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 69[illegible], vincente il 2° premio . . . . . » 10.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi previsti dall'art. 389 del codice di procedura penale e il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 465 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 20. — TOMA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Bigl. estratto	Serie T	n. 3374	-	1° premio di L.	1.000.000
2° »	»	AT	» 3882	-	2°	»	»	500.000
3° »	»	AO	» 5696	-	3°	»	»	250.000
4° »	»	M	» 1879	-	4°	»	»	125.000
5° »	»	F	» 1670	-	5°	»	»	37.500

B) Premi da L. 10.000 ciascuno ai biglietti sotto elencati per ordine sferico di serie e numero:

1° Bigl.	Serie A	n. 4948		6° Bigl.	Serie H	n. 1582
2° »	» A	» 9586		7° »	» I	» 7146
3° »	» B	» 8671		8° »	» J	» 1264
4° »	» C	» 2229		9° »	» J	» 3221
5° »	» F	» 8746		10° »	» P	» 2365

C) Premi da L. 500 ciascuno ai biglietti sotto elencati per ordine sferico di serie e di numero:

1° Bigl.	Serie A	n. 4369		51° Bigl.	Serie AE	n. 24301
2° »	» C	» 0982		52° »	» AE	» 60158
3° »	» L	» 5649		53° »	» AF	» 14843
4° »	» O	» 0083		54° »	» AF	» 21961
5° »	» D	» 13039		55° »	» AF	» 42125
6° »	» D	» 23121		56° »	» AG	» 31650
7° »	» F	» 3686		57° »	» AH	» 17909
8° »	» G	» 5810		58° »	» AH	» 28722
9° »	» G	» 7359		59° »	» AH	» 52256
10° »	» H	» 3687		60° »	» AI	» 28864
11° »	» H	» 6258		61° »	» AK	» 13480
12° »	» H	» 9866		62° »	» AK	» 31267
13° »	» I	» 5486		63° »	» AK	» 74990
14° »	» I	» 6259		64° »	» AL	» 18656
15° »	» K	» 0043		65° »	» AL	» 20896
16° »	» K	» 1866		66° »	» AL	» 30042
17° »	» K	» 8539		67° »	» AL	» 55559
18° »	» M	» 2841		68° »	» AL	» 67474
19° »	» M	» 3669		69° »	» AM	» 28534
20° »	» M	» 4868		70° »	» AM	» 77509
21° »	» O	» 1466		71° »	» AN	» 10728
22° »	» O	» 6309		72° »	» AN	» 11810
23° »	» Q	» 3188		73° »	» AN	» 12668
24° »	» Q	» 6649		74° »	» AN	» 23861
25° »	» R	» 1262		75° »	» AN	» 29063
26° »	» S	» 1758		76° »	» AN	» 30840
27° »	» S	» 6690		77° »	» AN	» 65015
28° »	» S	» 7861		78° »	» AN	» 65366
29° »	» S	» 7866		79° »	» AO	» 15408
30° »	» S	» 8154		80° »	» AO	» 25066
31° »	» T	» 02168		81° »	» AO	» 74066
32° »	» T	» 24542		82° »	» AO	» 82166
33° »	» T	» 34971		83° »	» AO	» 83286
34° »	» U	» 13912		84° »	» AP	» 11462
35° »	» U	» 57020		85° »	» AP	» 21649
36° »	» U	» 98274		86° »	» AQ	» 13625
37° »	» U	» 08694		87° »	» AQ	» 38464
38° »	» V	» 29185		88° »	» AQ	» 90646
39° »	» V	» 53865		89° »	» AR	» 28746
40° »	» X	» 47005		90° »	» AU	» 39686
41° »	» Z	» 25762		91° »	» AR	» 81459
42° »	» Z	» 49696		92° »	» AS	» 2237
43° »	» Z	» 94346		93° »	» AS	» 39799
44° »	» AC	» 16487		94° »	» AT	» 08403
45° »	» AC	» 21451		95° »	» AU	» 88314
46° »	» AC	» 51607		96° »	» AU	» 39078
47° »	» AG	» 5080		97° »	» AV	» 25051
48° »	» AD	» 10672		98° »	» AX	» 38804
49° »	» AD	» 19633		99° »	» AZ	» 33388
50° »	» AE	» 27961		100° »	» AZ	» 76067

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 3374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 3882, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 5696, vincente il 3° premio . . . . . » 5.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 1879, vincente il 4° premio . . . . . » 1.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 1670, vincente il 5° premio . . . . . » 1.000

E) Trenta premi da L. 100 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera B);

F) Cento premi da L. 50 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera C).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 36, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio avv. Mario Antonino, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Al sensi e per gli effetti dell'art. 36 del regolamento 27 dicembre 1924, n. 2283, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1924, n. 366, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già residente in Torino, recanti il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1. R. decreto-legge 1 dicembre 1943, n. 14 R, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22 R, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 206, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 207, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944.

Il presidente: MIRACCO.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI BARTOLO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

17 AUG Recd

ACC/4010/L
MEMORANDUM

RHW /ap
15 Aug 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 46 of 15 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 12 August 1944, No.169.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Rome, Frosinone and Littoria previously subject to Allied Military Administration.

As of 0001 hrs 15 August 1944 the administration of the above Provinces return to Italian authorities.

b. Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

Note : No returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Distribution
Col Brown
2 Kef 10r

4025

EDIZIONE STRAORDINARIA

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . Pag. 853

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . Pag. 854

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, R., concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770587

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 334 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169**.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 253

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 254

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169**.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/R, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

4024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770437

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SCELBA — SOLERI — GASPAROTTO — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MESSERI — OLIVETTI — CREMASCHI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 92. — MEO

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AI POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la conduzione della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono rimessi dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami od Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impugnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOVANNI GIUSEPPE, *direttore* — SANTE TARGHINI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

~ 288 ~

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/1
MEMORANDUM

RHW/ap
15 August 1944

17 AUG Recd

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.45 of 12 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following. legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 166.
Conferring upon the Avvocature dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocature dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.
Price of bread and flour paste products: (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.
Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.
Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.
Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implemen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

This issue of Gazzetta Ufficiale conteins the following. legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 168.

Conferring upon the Avvocatura dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.

Price of bread and flour paste products: (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.

Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.

Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.

Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Thursday, 17 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

/s/ RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Distribution
Col Brown
H-Ref Bs

4023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento anno L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento anno L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 272

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano . . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi . . . Pag. 281

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie: Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.
Prezzo del pane e della pasta Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.
Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944
Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. **151**;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati. . . .

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, e data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione né dà diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Mori

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in Lire cinque al chilogramma, quello della pasta in lire sette al chilogramma.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 91 — Mori

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

il compenso del 13° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale rimasto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 31.

Art. 3.

Il personale trattenuto o rimasto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè dà diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — MANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 2° maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGNORETTI — SOLERI — GULLO — GROSCHI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 57. — MAGI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 D;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuta [illegible]

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel suenunciato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 769017

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCOCIMARRO — SORANI — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MANCA

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 D;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

[illegible] maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro, Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Sezione speciale di controllo

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica che i sottoindicati provvedimenti, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 4 dicembre 1943, n. 1811, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

2) R. decreto-legge [illegible], registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 2113, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 21 dicembre 1943, n. 2063, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2063, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2071, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza [illegible] n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

20) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza [illegible] n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

21) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 61, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

22) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

23) R. decreto-legge 23 febbraio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

24) R. decreto-legge 24 febbraio 1944, n. 62, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

25) R. decreto-legge 24 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

26) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 80, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

27) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

28) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 82, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 83, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 84, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

31) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

32) R. decreto-legge 10 agosto 1943, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

33) R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

34) R. decreto-legge 18 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

35) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

36) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

37) R. decreto-legge 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: Megaro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND 785017

del conto, comunica che i sottoindicati provvedimenti, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono stati registrati alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944, Registro Presidenza:

1) R. decreto-legge 5 dicembre 1943, n. 1915, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 5 dicembre 1943, n. 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 18 dicembre 1943, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 23 dicembre 1943, n. 36, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

9) R. decreto-legge 16 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 80. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 92. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 59, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

6 luglio n. 40. — Maisano.

23) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

24) R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

25) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

26) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 87, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

27) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 88, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

28) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

30) R. decreto-legge 16 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

31) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

32) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

33) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

34) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

35) R. decreto 5 giugno 1944, n. 150, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: Mancini

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RUFFILLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2887

12 AUG Recd 214

DESTRIBUTION LIST FOR GAZETTE ARTICLES.

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	....	....	1
G.H.Q., N.B.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., R.Q., ...H.Q., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., R.Q., ...H.Q., 8th Army	....	....	1
R.C., NCMS Region	....	....	3
R.L.O. (thru R.C.), NCMS Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C., Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	2
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Pescasseroli Province			1
" " " Lanciano Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
C.S.S. R & A Branch, R.C., ...I. Naples			2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.C. Section			7

R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C. Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Allied Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & R Branch, A.C.C., A.M.I. Naples	2
Major Sir D. H. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & N.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " MARSALA	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. 10 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.44 of 8 Aug 1944.

TO : See distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

(a) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian people issued on the occasion of the restoration of additional territory to the Italian Government.

(b) Ministerial Decree 31 May 1944.

Rates for transport of goods by motor vehicles.

NOTE: NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue. The Transportation Sub-Commission has approved in advance the implementation of the only decree contained in G.U. No.44 .

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

WD

4020

212

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-206 51-054

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 320	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i regari della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 273

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con autoamezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano a datare da oggi, secondo le modalità

ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riserrati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori ulteriormente abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 500	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 300		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 150		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 304 (angolo Via Marco Minghetti, 28-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed inoppugnabili.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

4013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BUONO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZA IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,80	11 —	12,15	15,05	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,00	23,30	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,70	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,50	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	30,85	66,55	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,55	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
	Km. L. 0,5833 per l'intero	Km. L. 0,4870 per l'intero	Km. L. 0,3884 per l'intero	Km. L. 0,0085 per l'intero	Km. L. 1,403 per l'intero	Km. L. 1,449 per l'intero	Km. L. 3,835 per l'intero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 21 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DE NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BATTAG

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio stradale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE CHILOMETRICHE	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
Oltre i 150 Km. L. 0,2833 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 100 Km. L. 0,4870 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 150 Km. L. 0,3581 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 100 Km. L. 0,6665 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 50 Km. L. 1,623 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 50 Km. L. 1,449 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							
Oltre i 30 Km. L. 3,635 per Q.le-Km. per l'intero percorso.							

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 50%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,85	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,05	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,80	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,65	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,55	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con o carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50 in tutto (andata, ritorno e percorsi intermedi) dal posto di carico delle cose trasportate al luogo di destinazione delle stesse. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende la circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,58	15,55	14,40	28,35
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,85	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,35	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,30	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo risultato deve sommarsi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 5,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per autovettura indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impiegato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50, in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora ne sfruttato al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate en tota la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso, valendo cioè per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le precedenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe, in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei servizi del commercio
SILVESTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 29 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., deve leggersi: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 42 del 3 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

URGENT

REC'D 7 AUG

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/LCO/4/1. /rlp.

6 August 1946.

18 AUG Recd

SUBJECT : Implementation of legislation contained in Gazzetta Ufficiale No. 43.

TO : Executive Commissioner.

1. Enclosed is the usual endorsement for your signature, please.

Richard H Wilson

RICHARD H. WILSON,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

Encl.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2826

ORDINANCE OF THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT

I, MAURICE STANLEY LUSH, Brigadier, C.B.E., M.C., Executive Commissioner, hereby order that the decree contained in the Official Gazette, No.42 dated 1 August 1944 will be effective and have full force and effect of law in each province of the territory subject to the Allied Military Government beginning from the date on which the Prefect of such province will receive from the Allied Control Commission a copy of the above-mentioned number of the Official Gazette.

Dated: 8 August 1944.

M. S. LUSH,
Brigadier,
Executive Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288

217C

DISTRIBUTION LIST FOR G.(45)PT.8 OFFICIAL.

F 8 AUG Recd

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	1
C.C.S., A.M.G.P. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	6
S.L.O., B.C., A.M.G., 5th Army	1
S.L.O., B.C., A.M.G., 8th Army	1
R.C., MOG Region	5
R.L.O. (thru R.C.), MOG Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Con)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, M.G., A.M.G.I. Naples	2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.C. Section	7

R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President (Anix Soc	1
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	2
G.S.C. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples	1
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer	
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for D.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	2
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	1
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CASTELLANO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

Distribution (A.B.
H. Ref Br
Col Brown

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

202

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/eap

7 Aug 44

ACC/4010/L

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 43 of 5 Aug 44

TO : See Distribution List

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following law :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, 3 Aug 1944, No. 165.

Repeal of benefits of pensions and other allowances granted to members of the dissolved Voluntary Militia for National Safety (M.V.S.N.) and its specialist branches and to citizens with fascist merits.

NOTE: NO returns by sub-commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale. At the advance request of the Finance Sub-Commission the only decree contained in GU No 43 will be implemented in GU No 44.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER.
Colonel, C.A.C.
Acting Chief Legal Officer.

BK 8/8 No.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AI soli «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 185.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste Pag. 2

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 2

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 185.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e per le reste;

Abbiamo stanziato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 21 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 21 marzo 1929, n. 453, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione e assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in

PUBBLICAZIONI E INSERZIONI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vogliansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste. Pag. 2

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 2

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 13 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 24 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra» e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, concernente: «Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità».

Rimarrà restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra e privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni, e le pensioni eventualmente liquidate in base al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, e sciolta la relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

cedere agli appartenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, dei pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10987

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per le donalità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi prefetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di reversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna, sono revocati.

Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di concedere la pensione della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, dei pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o rivalutate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in sede delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'Interno eserciterà le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759017

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

ART. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORIERI — CASATI — DE COURTEN — MASCINI — CREMASCHI — GIULIO

Visto, il Guardasigilli: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 75. — MAGI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAYARD STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 40 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE,
Commissario Esecutivo

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

GIOVANNI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288/L

URGENT 2E

REC'D. 7 AUG

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

RHW /ap
6 Aug 44
8 AUG Recd

ACC/4010/4/L

SUBJECT : Implementation of legislation contained in Gazzetta Ufficiale No.42

TO : Executive Commissioner.

1. Enclosed is the usual endorsement for your signature, please.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Encl.

Endorsement signed & forwarded back to Col Warrack mail

JOK 7/8.

JK pa

4015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ORDINANCE OF THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT

I, HARRIETT STANLEY LEWIN, Brigadier, C.B.E., M.C., Executive Commissioner, hereby order that the decree contained in the Official Gazette, No. 43 dated 5 August 1944 will be effective and have full force and effect of law in each province of the territory subject to the Allied Military Government beginning from the date on which the Prefect of each province will receive from the Allied Control Commission a copy of the above-mentioned number of the Official Gazette.

Dated: 8 August 1944.

H. S. LEWIN,
Brigadier,
Executive Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288

2129

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INDUSTRY SUB-COMMISSION
APO 394

DG/ci

5 August 1944

6 AUG Recd

Tel. 636
Ref. ACC/5526/IND

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale n. 42 of 1 August 1944.

TO : Executive Commissioner
(Thru': Economic Section)

1. ACC/4010/L dated 3 August 44 refers.

2. A NIL return is rendered for this Sub-Commission.

This almost half-hearted control is now in force. P.A. 5/8

for J. S. E. TODD
Colonel,
Acting Director,
Industry Sub-Commission.

A-2887 211

! 5 AUG Recd

DISTRIBUTION LIST FOR GAZZETTA UFFICIALE.

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	....	....	1
G.H.Q., M.M.P. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	....	....	1
R.C., NCMR Region	....	....	5
R.L.O. (thru R.C.), NCMR Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C. Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner		....	1
Vice President Admin Sec		....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Littoria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples			2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.C. Section			7
			2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

R.L.O. (thru R.C.), NCAC Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C. Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President Admin Sec	1
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Isernia Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.C.C.I. Naples	2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & H.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.C., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ref: ACC/1010/L — 208

aug-3-44 210

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-234

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 480
	» semestrale	» 160		» semestrale	» 260
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 140
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 6

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari maggiorati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 luglio 1944, n. 160.
Ricostituzione dei poteri da parte del Governo italiano nei territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 907

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 161.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano . . . . . Pag. 908

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 162.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 965

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 969

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.
Formole da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 970

LEGGI E DECRETI

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene ripreso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 900	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8

Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» e cambio titoli, obbligazioni, cartelle

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari arretrati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vigilano le norme riportate nella testata della parte seconda

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 180	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 80		» semestrale » 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 9

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 168.
Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano sui territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 181.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano . . . . . Pag. 268

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 182.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 183.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 184.
Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 168.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo Italiano sui territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (a) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sentenziato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 768017

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MASCHI — GIULIO — CERABONA — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 36. — MOSI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, riguardante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICLIENTI — SOLERI — GIULIO — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 36. — MOSI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze finora emanati dal Governatore militare delle Forze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785077

BENDORI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COCCIEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MASCIAS — GIULO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 56. — MAGI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1944, n. 164.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, riguardante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

SOLERI — GIULO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 56. — MAGI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze fuora emanati dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui si comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati nominati a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770587

Art. 2.

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo e chiunque spetti di osservare il presente

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1099, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 429, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devolute tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente esaminati, previsti dai proclami e dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 37. — MAGI

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1931, n. 1431, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 439, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolvere le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 30. — MARI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1918, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 36. — MARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 13. — Testa.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 14. — Testa.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 23. — Testa.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 24. — Testa.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. — Testa.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. — Testa.

8) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

9) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

11) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

12) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 25. — Testa.

14) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 19. — Testa.

15) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 26. — Testa.

16) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. — Testa.

17) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7. — Cillo.

18) R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 21. — Testa.

19) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 27. — Testa.

20) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

21) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 56. — MAN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Sezione speciale di controllo

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 21 gennaio 1945, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. — Testa.

2) R. decreto-legge 21 gennaio 1911, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 45. — Testa.

3) R. decreto-legge 21 gennaio 1911, n. 46, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

4) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

5) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

6) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

9) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

11) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 39. — Testa.

12) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 38. — Testa.

13) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7. — Cillo.

14) R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 37. — Testa.

15) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

16) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

17) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

18) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 16. — Zanca.

19) R. decreto 5 aprile 1944, n. 122, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 17. — Zanca.

20) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 8. — Cillo.

Roma, 25 luglio 1944.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288 ✓ 289

DISTRIBUTION LIST FOR GAZETTA UFFICIALE.

4 AUG Recd

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	....	....	1
G.H.Q., A.M.G.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	....	....	1
R.C., ROME Region	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C. Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Littoria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
G.S.S. R & A Branch, H.Q., A.C.I. Naples			2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11
Executive Commissioner (for P.C. & H.C. Section			7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

R.C., Region 1	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.I.C. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 7	1
R.C.,Region 8	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.I.C. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.C. R & R Branch, H.Q., A.C.I. Naples	2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer	1

Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for P.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

Distribute CAB
ZK/BC
cc Brown

4012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

ACC/4010/L /ap
MEMORANDUM 3 Aug 1944
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 42 of 1 Aug 1944. 4 AUG Recd

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.160.
Provisions regarding the return to the Italian Government of powers over territory previously subject to Allied Military Administration.
As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.
Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.
The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.
Legal status of territories restored to Italian Administration.
Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.
Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.164.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Administration.

As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.

Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.

The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.

Legal status of territories restored to Italian Administration.

Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.

Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.164.

Formula to be used in judgments of judicial authorities and in all other acts which must be headed in the name of the King. The following formula shall be used:
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 5 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

Richard H. Wilmer, Col.
RICHARD H. WILMER, COL. JAC.
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

To: Executive Commissioner
RENG.

From: Admin Section.

3/8744.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288/1

HEADQUARTERS,
ALLIED CONTROL COMMISSION,
APO 394.

Regional Control and Military Government Section.

Ref: 288/20%/CA. 1st August 194[illegible].

SUBJECT: Italian Government Legislation.

TO : Acting Head, Adm Section.

I am a little unhappy about ACC/4010/L dated 29th July. Am I to understand that all legislation will be made applicable to AMG territory unless the Sub-Commission concerned notifies the Italian Government that it is not to be so? If this is the case I think we are asking for trouble because, (tell it not in Gath,) I have not sufficient confidence that the Sub-Commissions will scrutinise every piece of Italian legislation that comes out. I think that there should be some co-ordinating authority, which should properly be the Legal Sub-Commission, whose duty it should be to know what the Italian Government is putting out in the way of legislation and who should call the attention of the Sub-Commissions to any errors that they may make.

MSL

Brigadier,
Executive Commissioner.

MSL/JC.

To Executive Commissioner

There is much in what you say + in fact I fear Sub-commissions have all along been neglectful in this dull but important + essential part of their duties. Legal do in fact exercise a commanding overall supervision in the matter + I will ask them to draw the attention of Sub-Comms, in their circular attached to each issue of the Official Gazette, to decrees which may affect them. Back.

387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

I should point out however that it cannot be the duty of Legal to know when the Station Gov't is putting out in the way of legislation for each ministry prepares its own legislation; the work is not centralized through the Ministry of Justice

GPR

S/S/acc

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INDUSTRY SUB-COMMISSION
APO 394

DG/c1

Tel. 556

31 July 1944
1 AUG Recd

Ref. ACC/5526/IND

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No 40 of 27 July 1944

TO : Executive Commissioner
(Thru.: Economics Section)

1. Reference ACC/4010/L of 30 July 1944.

2. A NIL return is rendered for this Sub-Commission.

H. S. E. TODD
Colonel,
Acting Director,
Industry Sub-Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0700

204

HEADQUARTERS,
ALLIED CONTROL COMMISSION,
APO 394.

Regional Control and Military Government Section.

Ref: RCS/205/GA. 1st August 1944.

SUBJECT: Italian Government Legislation.

TO : Acting Head, Ads Section.

205

I am a little unhappy about ACC/4010/L dated 29th July. Am I to understand that all legislation will be made applicable to AMG territory unless the Sub-Commission concerned notifies the Italian Government that it is not to be so? If this is the case I think we are making for trouble because, tell it not in [redacted], Gath, I have not sufficient confidence that the Sub-Commissions will scrutinise every piece of Italian legislation that comes out. I think that there should be some co-ordinating authority, which should properly be the Legal Sub-Commission, whose duty it should be to know what the Italian Government is putting out in the way of legislation and who should call the attention of the Sub-Commissions to any errors that they may make.

(Sgd) N. S. L.

Brigadier,
Executive Commissioner.

NSL/JC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

200 Executive Commissioner (for R.C. and N.C. Sections)

264

31 AUG

DISTRIBUTION LIST FOR G.HQ. ALLIED OFFICIALS.

A.F.H.Q., M.C.S., Legal Adviser	....	....	1
G.H.Q., M.E.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	....	....	1
R.C., RCMP Region	....	....	5
R.L.O. (thru R.C.), RCMP Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C. Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Littoria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
G.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples			2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11
Executive Commissioner (for R.C. & N.C. Section			7 ✓
Joint Directors, Political Section			2

R.C., Region 3	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C. Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President Admin Sec	1
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	2
O.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples	1
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer	
	10
Education Sub-Commission	11
Vice President, Economic Section	7
Executive Commissioner (for E.C. & H.C. Section	2
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.W.B., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	2
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	1
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

4034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288 y

203

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/ 4010/L.

ART/pc
29 Jul 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.41 of 29 July 1944.

TO : See Distribution List.

1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following legislation which is implemented by the Order of the Executive Commissioner printed in the Supplement attached thereto.

a. Legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom 27 July 1944, No.159.Sanctions against fascism. (the term sanctions against fascism as used in the title of this law includes : punishment of fascist offences, purge of administration, illicit profits derived from fascism, liquidation of assets of fascist organizations).

b. Ministerial Decree 11 July 1944. Authorizing certain institutions to operate as agencies of the Bank of Italy.

2. In view of the necessity for circulating the text of the law against fascism with the utmost speed the usual procedure of issuing a preliminary memorandum has been dispensed with at this occasion.

Richard B Wilmer

RICHARD B. WILMER,
Colonel C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

Distribution CAS

~~Economic Sec~~
~~PRO~~
~~Sec Gen~~
H Ref B.
Col Brown

4007

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo: Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo: Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Prezzo e inserzioni della Gazzetta Ufficiale ed altre norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni edite dallo Stato sono in vendita al pubblico presso i depositi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 3-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo Pag. 850

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 865

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio. Pag. 865

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle):

In Italia e Colonie — Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo . . . Prezzi vari

All'Estero — Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo . . . Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Prezzo delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni edite sono in vendita al pubblico presso i depositi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 3 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . Pag. 929

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . Pag. 932

CONCORSI

Ministero delle Finanze — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in ospizi ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 932

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che scioglie il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1942, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese con delitto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto senatori, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, i quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 19.. sono puniti secondo l'art. 1... del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore .. regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti previsti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza al esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta sino ai un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Quando l'agente risulti socialmente pericoloso può essere disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il capo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti previsti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza al esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, per essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giurisdizionalmente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercitivo.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può essere disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti statuali che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista sì a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria prestandosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 29 luglio 1944

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-551

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-451

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 luglio 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine ed avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà essere fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarismo e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

minarsi e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; né sono dovute le indennità e le somme rimesse a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è assato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo e con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine ed avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio, qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi pericoli per la famiglia o le sostanze o a perdite subite a causa del tradico.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 19

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sottocommissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a fruire del trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio escluso ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per [illegible]

TITOLO III.

Devoluzione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o coalescenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

[illegible] e la liquidazione dei crediti [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, escluso ogni altro indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 22.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

mente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha ricoperto cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come tesserato, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati non dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o solidarietà con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposta persona.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari o a segnalazioni firmate di privati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 798017

La decisione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'adempimento che è pubblico, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 20 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'ar-

(2)

Art. 31.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un decennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 398.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che tengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni o chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controlle e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale della polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 28.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 7 giugno 1943, n. 568.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che tengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, compresa quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che [illegible] con le norme stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

organizzazioni soppresse con il decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

Oltre a ciò, presso il pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, compresa quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. [illegible], 28 dicembre 1943, n. 29/B, 4 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSONI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MASCIINI — GELLO — CURIONI — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1 Presidenza, foglio 55. — MARI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Presidenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rimessa a nuovo delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 300 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 18 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 90 da L. 1800 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 ai *figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 30 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di *ruolo* dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

del Regno e speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGNORINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MARCINI — GUELLO — CREMASCHI — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1 Presidenza, foglio 24. — MESI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLARI

per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 350 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 16 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese necessarie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *agli orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *ai figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 30 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli *iscritti* e cioè del personale civile *di ruolo* dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1941 a: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Liana, 31, Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti da le tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a carico di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del marito, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nascita del minore, se l'orfano è nipote o pronipote di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:
   a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
   b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
   c) esami superati durante gli anni scolastici già per corsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 2, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentano l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica da cui risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 se, ecorrendo a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9, e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, e-n deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento post-universitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Se farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1941-42.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1941

Il Commissario: GEN. F. CATTARI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

288/L 201

31 JUL Recd

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/2/L. /rlp.
29 July 1944.

SUBJECT : Implementation of Italian Legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. In the past sub-commissions after perusal of each issue of the Gazzetta Ufficiale filed a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement of the Executive Commission. In the future and specifically beginning with No. 40 of the Gazzetta Ufficiale the sub-commissions will show in their returns which decrees should not be included in the endorsement.

2. It will be the responsibility of each sub-commission when making the above returns to insure that no Italian legislation is extended to AMG territory which is in any way inconsistent with AMG provisions or incompatible with AMG policies in the particular field of the respective sub-commission.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:
Acting Chief Commissioner (THRU: Secty Gen C) - 1
Admin Sec - 8
Economic Sec - 11
RC & MG Sec - 7
Joint Directors Political Sec - 2
Army S/C - 1
Navy S/C - 1
Air S/C - 1
Communications S/C - 1
War Materials Disposal S/C - 1
PRO, Hq ACC - 1
Information Div - 1

Distribution CMBr.
H Ref Br.
Col/Brown.

4005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/2/L. /rlp.
29 July 1944.

SUBJECT : Directive on Implementation of Italian Legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. Reference is made to this sub-commission's directive ACC/4010/2/L of 25 July 1944 on the above subject.

2. The endorsement of the Executive Commissioner referred to in para. 2 of the above directive is printed on page 661 of the reprinted collection.

A. R. THACKRAH,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:

FLO (THRU: RC)	Reg 1 - 6 copies	- for info	
" "	" 2 - 6 "	- for info	
" "	" 3 - 10 "		
" "	" 4 - 10 "		- for distribution to FCs (Attn: FLOs)
" "	" 5 - 10 "		
" "	" 6 - 6 "	- for info	
" "	" 7 - 6 "	- for info	
" "	" 8 - 10 "		
" "	" 9 - 10 "		
" "	MGAE Reg- 5 "		

SLO (THRU: SCAO)	AMG 5th Army	- 2 copies	- for info	
" "	" 8th "	- 2 "	- " "	
Admin Sec	for distrib.	-10 "	- " "	
Econ Sec		-10 "	- " "	
PC&MG Sec		-10 "	- " "	
Communications Sec		- 1 "	- " "	
Displaced Persons S/C		- 1 "	- " "	

Distribution CABr.

FRO /
Sec Gen /
H Ref Br /
Col Brown /

4004